SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 gennaio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2021.

Nomina del Segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 22;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2018, con il quale il cons. Paolo Peluffo è stato nominato, per la durata di cinque anni, Segretario generale del predetto Consiglio;

Considerato che il cons. Paolo Peluffo, a seguito di procedura concorsuale per l'assegnazione di un posto di funzione presso la Sezione delle autonomie della Corte dei conti è risultato vincitore e, conseguentemente, a far data dal 1° novembre 2021, è cessato dal fuori ruolo del medesimo istituto;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Segretario generale del CNEL;

Visto il *curriculum vitae* del cons. Mauro Nori;

Sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il cons. Mauro Nori è nominato, per la durata di cinque anni, Segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2021
Reg. n. 2983

21A07778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Grottaferrata e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Grottaferrata (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettere *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grottaferrata (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giancarlo Dionisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grottaferrata (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 novembre 2021.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'ari 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
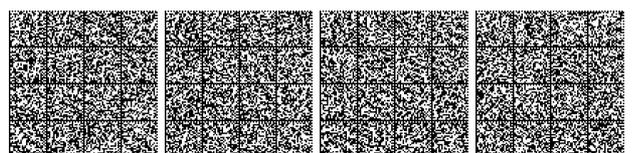
Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 novembre 2021.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grottaferrata (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giancarlo Dionisi, viceprefetto in servizio presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Roma, 7 dicembre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A07685

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Padova, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6631/DGP-PBD del 15 maggio 2017 e n. 2019/23314/DGP-PBD del 19 dicembre 2019;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Padova (PD):

prot. n. 2015/13243/DR-VE del 31 luglio 2015, prot. n. 2015/19750/DR-VE del 25 novembre 2015, prot. n. 2015/19751/DR-VE del 25 novembre 2015, prot. n. 2015/19752/DR-VE del 25 novembre 2015, prot. n. 2015/19753/DR-VE del 25 novembre 2015, prot. n. 2015/19754/DR-VE del 25 novembre 2015, prot. n. 2015/10500/DR-VE del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/1900 A.I./DR-VE del 15 ottobre 2019, prot. n. 2015/10503/DR-VE del 15 giugno 2015, prot. n. 2015/10506/DR-VE del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/1901 A.I./DR-VE del 15 ottobre 2019, prot. n. 2015/10504/DR-VE del 15 giugno 2015, prot. n. 2015/10508/DR-VE del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/1899 A.I./DR-VE del 15 ottobre 2019, prot. n. 2015/10510/DR-VE del 15 giugno 2015 e prot. n. 2015/19755/DR-VE del 25 novembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Padova, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* accampamento di Pontevigodarzere per deposito autoveicoli», «*Ex* tiro a segno», «Area esterna caserma

Romagnoli - via Michelotti», «Appezzamento golenale del Piovego porte del Popolo Padova», «*Ex* pertinenza idraulica Bassanello», «Caserma Bussolin», «Relitto *ex* canale S. Chiara via S. Chiara», «Banchina della conca di navigazione Contarine», «Parco Cavalleggeri-Caserma Prandina», «*Ex* canale Naviglio interno», «Terreno *ex* sede abbandonata della Tranvia veneta Voltabarozzo», «Golena Ponte di ferro della società Veneta via Morgagni all'inizio sul lato sinistro» e «Area esterna caserma Romagnoli - via Chiesanuova»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 15908 del 14 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Padova

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Padova (PD) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* accampamento di Pontevigodarzere per deposito autoveicoli», «*Ex* tiro a segno», «Area esterna caserma Romagnoli - via Michelotti», «Appezzamento golenale del Piovego porte del Popolo Padova», «*Ex* pertinenza idraulica Bassanello», «Caserma Bussolin», «Relitto *ex* canale S. Chiara via S. Chiara», «Banchina della conca di navigazione Contarine», «Parco Cavalleggeri-Caserma Prandina», «*Ex* canale Naviglio interno», «Terreno *ex* sede abbandonata della Tranvia veneta Voltabarozzo», «Golena Ponte di ferro della società Veneta via Morgagni all'inizio sul lato sinistro» e «Area esterna caserma Romagnoli - via Chiesanuova», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2015/13243/DR-VE del 31 luglio 2015, prot. n. 2015/19750/DR-VE del 25 novembre 2015, prot. n. 2015/19751/DR-VE del 25 novembre 2015, prot. n. 2015/19752/DR-VE del 25 novembre 2015, prot. n. 2015/19753/DR-VE del 25 novembre 2015, prot. n. 2015/19754/DR-VE del 25 novembre 2015, prot. n. 2015/10500/DR-VE del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/1900 A.I./DR-VE del 15 ottobre 2019, prot. n. 2015/10503/DR-VE del 15 giugno 2015, prot. n. 2015/10506/DR-VE del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/1901 A.I./DR-VE del 15 ottobre 2019, prot. n. 2015/10504/DR-VE del 15 giugno 2015, prot. n. 2015/10508/DR-VE del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2019/1899 A.I./DR-VE del 15 ottobre 2019, prot. n. 2015/10510/DR-VE del 15 giugno 2015 e prot. n. 2015/19755/DR-VE del 25 novembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 39.143,92 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Padova.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 252.995,75, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 39.143,92.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Padova della Provincia di Padova.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1711

21A07782
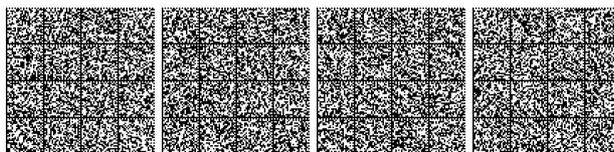
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 giugno 2021.

Definizione, per l'anno 2021 e per le successive annualità, dei criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final* recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020;

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022 e altri adeguamenti pertinenti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto, in particolare l'art. 14, del predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione del «Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto l'art. 23 del predetto decreto legislativo che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 6 maggio 2016 recante «Individuazione dei criteri e delle priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Vista la legge 30 dicembre 2020, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale viene disposto lo stanziamento di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul relativo capitolo di parte corrente n. 1476 «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Ritenuto necessario individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, per l'anno 2021 e per le successive annualità i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, per gli interventi compensativi di cui all'art. 14, comma 2, lettera *c)* del suindicato decreto legislativo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina gli interventi previsti dal comma 2, lettera *c)* dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 2.

Finalità

1. Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura è destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Art. 3.

Soggetti

1. Possono accedere al Fondo le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, di cui all'art. 14-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo previsto dall'art. 2, individuate ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e che non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione.

2. I soggetti abilitati, previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, producono apposita relazione tecnico scientifica volta a descrivere il fenomeno meteo marino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalità.

Art. 4.

Presentazione domande

1. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dovranno presentare, a pena di irricevibilità, entro tre mesi dall'evento calamitoso ovvero dall'entrata in vigore del presente decreto, la domanda per l'indennità di cui all'art. 2, utilizzando il facsimile dell'allegato 1, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it allegando documentazione idonea ad attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in particolare:

a) relazione di carattere tecnico ed economico sociale, concernente la realtà produttiva interessata dall'evento;

b) perizia asseverata giurata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento calamitoso, anche con riferimento al fatturato dei tre anni precedenti e alle attestazioni della competente Capitaneria di porto o autorità del territorio, attestante che l'unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nonché la quantificazione del danno subito, redatta da un professionista esperto in materia e iscritto al relativo albo professionale;

c) attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la non sottoscrizione di polizze di cui all'art. 3 nonché il non superamento del cumulo di cui all'art. 8;

d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell'indennità in favore dell'armatore.

Art. 5.

Istruttoria

1. La Direzione generale della pesca marittima e acquacoltura, nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché l'idoneità della documentazione di cui al precedente art. 4, può disporre, per il tramite degli Istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), accertamenti sulla coerenza con l'art. 2.

2. L'Istituto eventualmente incaricato, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione contenente gli elementi necessari per consentire quanto previsto al comma 1. Nessun onere dovrà derivare a carico dell'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio, in caso di ricorso a istituti scientifici di settore operanti nel CNR o dell'ISPRA ai fini delle attività istruttorie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Quantificazione del danno

1. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio può avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.

2. Il Ministero e gli enti competenti possono essere coadiuvati nella valutazione delle domande di ammissione al contributo dagli Istituti indicati nel comma 1 dell'art. 5.

Art. 7.

Modalità di erogazione

1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'entità dei danni riscontrati nell'anno della calamità, ovvero nell'anno in cui il fenomeno ha prodotto i suoi effetti, raggiunga la soglia del 30% rispetto al fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso.

2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che le unità da pesca siano rimaste ferme per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal precedente comma.

3. Il contributo concesso, per i danni alla produzione e alle strutture produttive, è pari al 70% del danno accertato, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. La liquidazione delle istanze sarà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, complete della documentazione necessaria per il pagamento, fino alla concorrenza dell'importo disponibile per l'annualità di riferimento. Le domande ammissibili a contributo, non liquidate nell'anno di riferimento, potranno essere oggetto di liquidazione unicamente nell'annualità successiva, in caso di disponibilità di fondi sul relativo capitolo, di cui al comma 5.

5. Le risorse stanziate per la spesa relativamente ai contributi di cui al presente decreto sono a valere sui fondi del Capitolo 1476, annualità 2021, 2022 e 2023, «Fondo di solidarietà nazionale della pesca» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.
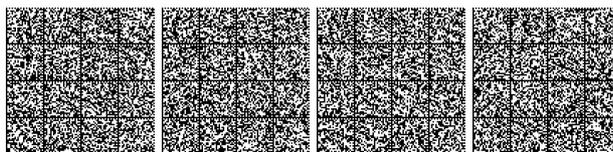
Art. 8.

Cumuli

1. Il contributo di cui al precedente articolo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato.

2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente comma, il Ministero procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it

Roma, 16 giugno 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 685

21A07779

DECRETO 6 dicembre 2021.

Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 marzo 1996, recante «Lotta obbligatoria contro la cocciniglia *Marchalina hellenica*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 5 aprile 1996;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1996, recante «Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus Feytaudi* (*Ducasse*)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 1996;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Cocciniglia di S. Josè Comstokaspis perniciosa Comst.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 1998;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi "*Phoma tracheiphila*"» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1998;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 aprile 2002, recante «Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 28 novembre 2002, recante «Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Coek & Man in `t Veld sp. nov.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 aprile 2003, recante «Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 17 giugno 2002;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2006, recante «Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma *Apple Proliferation Phytoplasma*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumato campa* (*Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 28 gennaio 2008, recante «Attuazione della decisione della Commissione U.E. n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 28 luglio 2009, recante «Lotta obbligatoria per il controllo del virus *Plum pox virus* (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (*Sharka*)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 ottobre 2012, recante «Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis (Forster)* nel territorio della Repubblica italiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 ottobre 2013, recante «Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi «*Citrus Tristeza Virus*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 ottobre 2013, recante «Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di *Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.)* ed *Epitrix tuberis (Gentner)*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, recante «Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv.*actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2014;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 28 marzo 2014, recante «Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer)*Nickle et al.* (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana - Recepimento della decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 marzo 2016, recante «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Crisicoccus pini* Kuwana nel territorio della Repubblica italiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2016;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Considerato che alla luce del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento delegato (UE) 2019/2072, alcuni organismi sono stati deregolamentati o declassati a organismi nocivi non da quarantena per l'Unione (ORNQP);

Considerato che per alcuni organismi da quarantena rilevanti per l'Unione si applicano direttamente le relative misure di emergenza o i rispettivi regolamenti di esecuzione adottati a livello europeo;

Considerato che i decreti recanti disposizioni di lotta obbligatoria sopra citati non necessitano più di applicazione su tutto il territorio nazionale in quanto gli organismi nocivi a cui tali provvedimenti fanno riferimento sono ampiamente diffusi nel territorio nazionale;

Ritenuto necessario abrogare i decreti ministeriali recanti misure fitosanitarie e disposizioni nazionali di lotta obbligatoria emanati da questo Ministero non più necessari;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 18-19 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 marzo 1996, recante «Lotta obbligatoria contro la cocciniglia *Marchalina hellenica*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 5 aprile 1996;

b) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1996, recante «Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus Feytaudi (Ducasse)*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 gennaio 1996;

c) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Cocciniglia di S. Josè "*Comstokaspis perniciosa Comst*"» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 1998;

d) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi "*Phoma tracheiphila*"» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1998;

e) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 aprile 2002, recante «Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002;

f) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 28 novembre 2002, recante «Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella comunità di *Phytophthora ramorum Werres*, De Coek & Man in `t Veld sp. nov» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003;

g) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 aprile 2003, recante «Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 17 giugno 2003;

h) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2006, recante «Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma *Apple Proliferation Phytoplasma*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2006;

i) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumato campa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

j) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 28 gennaio 2008, recante «Attuazione della decisione della Commissione U.E. n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008;

k) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 28 luglio 2009, recante «Lotta obbligatoria per il controllo del virus *Plum pox virus* (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (*Sharka*)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2009;

l) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 ottobre 2012, recante «Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis (Forster)* nel territorio della Repubblica italiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;

m) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 ottobre 2013, recante «Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi "*Citrus Tristeza Virus*"» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2014;

n) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 ottobre 2013, recante «Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di *Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.)* ed *Epitrix tuberis (Gentner)*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2014;

o) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013, recante «Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2014;

p) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 28 marzo 2014, recante «Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) *Nickle et al*. (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana - Recepimento della decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2014;

q) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 marzo 2016, recante «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Crisicoccus pini* Kuwana nel territorio della Repubblica italiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2016.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1076

21A07781

DECRETO 22 dicembre 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini di Torgiano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Torgiano Rosso Riserva» e sulla DOC «Torgiano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2012, n. 16735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 183 del 7 agosto 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini di Torgiano ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Torgiano Rosso Riserva» ed alla DOC «Torgiano»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
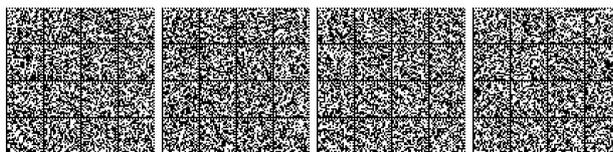
Considerato altresì che il Consorzio di tutela dei vini di Torgiano può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela dei vini di Torgiano richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Torgiano Rosso Riserva» e per la DOC «Torgiano»;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini di Torgiano ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Torgiano Rosso Riserva» e per la DOC «Torgiano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 31/2021/15208 del 21 settembre 2021 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini di Torgiano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Torgiano Rosso Riserva» e «Torgiano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 19 luglio 2012, n. 16735, al Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, con sede legale in Torgiano (PG), via Giorgio Lungarotti, n. 2, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Torgiano Rosso Riserva» e sulla DOC «Torgiano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 19 luglio 2012, n. 16735, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A07675

DECRETO 22 dicembre 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Aprutino Pescarese a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aprutino Pescarese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è

stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Aprutino Pescarese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aprutino Pescarese», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 10 settembre 2018;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi, olii» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'elenco soci del consorzio e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CCIAA di Chieti Pescara in data 26 ottobre 2021 (prot. Mipaaf n. 558309), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Aprutino Pescarese a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Aprutino Pescarese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 7 ottobre 2004 al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Aprutino Pescarese con sede legale in Pianella (PE), via Monsignor Vincenzo D'Addario n. 22, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aprutino Pescarese»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 7 ottobre 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A07676
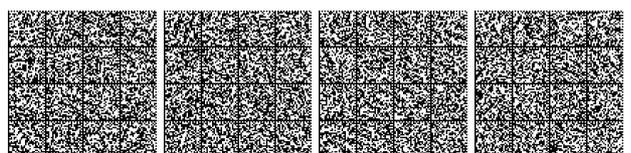
DECRETO 22 dicembre 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pasta di Gragnano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 969 della Commissione del 2 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 270 dell'11 ottobre 2013 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pasta di Gragnano»;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 17 gennaio 2019, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pasta di Gragnano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «pastificio» nella filiera «pasta alimentare» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, come modifi-

cato dal decreto ministeriale 14 giugno 2017, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'elenco soci del Consorzio e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA in data 8 novembre 2021 (prot. Mipaaf n. 584466 del 9 novembre 2021), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pasta di Gragnano»;
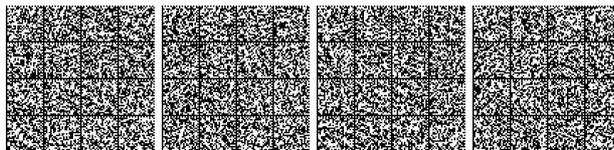
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Pasta di Gragnano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 21 dicembre 2018 al Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano con sede legale in Gragnano (NA), via Tommaso Sorrentino n. 26, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pasta di Gragnano»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 21 dicembre 2018 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A07677

DECRETO 22 dicembre 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Limone Interdonato Messina IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Interdonato Messina».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento CE n. 1081 della Commissione dell'11 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 295 del 12 novembre 2009 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina»;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 10 dicembre 2018, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Limone Interdonato Messina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Interdonato Messina»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'elenco soci del Consorzio e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Suolo e salute in data 30 novembre 2021 (prot. Mipaaf n. 628229), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Limone Interdonato Messina a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Limone Interdonato Messina»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 9 novembre 2018 al Consorzio di tutela del Limone Interdonato Messina con sede legale in Nizza di Sicilia, via Umberto I n. 194, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Interdonato Messina»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 9 novembre 2018 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A07678

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 dicembre 2021.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi eccezionali meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 815).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro»;
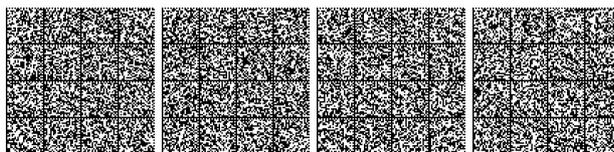
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 dicembre 2020, n. 722 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2021, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020, è stato integrato di euro 17.200.000,00, per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 8, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 721/2020 che autorizza la Regione autonoma della Sardegna a trasferire sulla contabilità speciale eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, prevedendo che, con successiva ordinanza siano identificati la provenienza delle risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

Vista la nota prot. n. 412 dell'8 giugno 2021, con cui il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 ha richiesto l'adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento, nella contabilità speciale n. 6251, della somma pari ad euro 11.092.958,76 che la Giunta della Regione autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 20/38 del 1° giugno 2021, ha destinato al Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione delle risorse finanziarie della Regione autonoma della Sardegna

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a versare la somma di euro 11.092.958,76 nella contabilità speciale n. 6251 aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2 della citata ordinanza n. 721/2020, ed intestata al direttore generale della protezione civile della Regione autonoma della Sardegna - commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo n. SC08.8949 del bilancio regionale - annualità 2021.

2. Il commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, commi 3 e 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, ed è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00001

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 dicembre 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Abraxane» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1509/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 441/2010 del 29 settembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 14 ottobre 2010, relativa alla classificazione del medicinale «Abraxane» (paclitaxel legato all'albumina formulato in nanoparticelle) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Visto il cambio di titolarità da Abraxis Bioscience LTD a Celgene Europe LTD; decisione della Commissione europea del 10 marzo 2011;

Visto il cambio di titolarità da Celgene Europe LTD a Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG; decisione della Commissione europea del 5 marzo 2021;

Vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2020 con la quale l'azienda Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Abraxane» (paclitaxel legato all'albumina formulato in nanoparticelle);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ABRAXANE (paclitaxel legato all'albumina formulato in nanoparticelle) nelle confezioni sotto indicate è rinegoziato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«La monoterapia con Abraxane è indicata nel trattamento del tumore metastatico della mammella in pazienti adulti che hanno fallito il trattamento di prima linea per la malattia metastatica e per i quali la terapia standard, contenente antraciclina, non è indicata.»

«Abraxane in associazione con gemcitabina è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas.»

Confezione:

«5 mg/ml - polvere per sospensione per infusione - uso endovenoso - 100 mg - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino

A.I.C. n. 039399011/E (in base 10)

classe di rimborsabilità

H

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 245,00

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 404,35

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

L'indicazione terapeutica del medicinale «Abraxane in associazione con carboplatino è indicato per il trattamento di prima linea del tumore del polmone non a piccole cellule, in pazienti adulti non candidati a chirurgia potenzialmente curativa e/o a radioterapia» non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Chiusura del registro di monitoraggio con contestuale eliminazione del MEA per l'indicazione «Abraxane in associazione con gemcitabina è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas.»

La gestione dei pazienti in trattamento con il medicinale in oggetto sottoposto a registro di monitoraggio garantisce la prosecuzione del trattamento nelle modalità definite nella scheda del registro, fino alla chiusura del trattamento.

Infatti, questa procedura garantisce da una parte il paziente, che vede assicurato il diritto alla cura così come definita all'avvio del trattamento, dall'altra garantisce il SSN nella programmazione delle cure nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva e del monitoraggio e controllo della spesa. Pertanto, laddove erano previsti accordi di rimborsabilità condizionata, gli stessi dovranno essere applicati fino all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura del MEA e/o del registro.

A questo riguardo è importante ricordare che il prezzo di rimborso (comunque editabile in piattaforma) sarà aggiornato alle condizioni stabilite dal nuovo accordo, a partire dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Ai pazienti già in trattamento si continuano, quindi, ad applicare gli accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo.

Il presente atto deve intendersi novativo delle condizioni recepite con determina AIFA n. 57 del 26 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015, che, pertanto, si estingue.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Abraxane» (paclitaxel legato all'albumina formulato in nanoparticelle) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07616

DETERMINA 16 dicembre 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Ayvakyt». (Determina n. DG/1510/2021).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «AYVAKYT» (avapritinib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione C(2020)6702 del 24 settembre 2020 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/20/1473

Titolare A.I.C.: Blueprint Medicines (Netherlands) B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministra-

zione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 («Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento Ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Vista la domanda presentata in data 22 settembre 2020 con la quale l'azienda Blueprint Medicines (Netherlands) B.V. ha chiesto la classificazione in regime di rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale del medicinale «Ayvakyt» (avapritinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 17-19 marzo 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella sua seduta del 20-22 luglio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la delibera n. 53 del 15 settembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale AYVAKYT (avapritinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 049033018/E (in base 10)

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 049033020/E (in base 10)

«300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 049033032/E (in base 10)

Indicazioni terapeutiche:

«Ayvakyt» è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali gastrointestinali (GIST) non resecabili o metastatici che presentano la mutazione del recettore alfa del fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGFRA) D842V.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Ayvakyt» (avapritinib) è classificata come segue:

confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 049033018/E (in base 10)

classe di rimborsabilità

C

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 049033020/E (in base 10)

classe di rimborsabilità

C

«300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 049033032/E (in base 10)

classe di rimborsabilità

C

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ayvakyt» (avapritinib) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07617

DETERMINA 16 dicembre 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Forxiga». (Determina n. DG/1512/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Astrazeneca AB, titolare della A.I.C., in data 18 dicembre 2020 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Forxiga» (dapagliflozin) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 042494070/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 17-19 novembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale FORXIGA (dapagliflozin):

«Insufficienza cardiaca

Forxiga è indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta»

è rimborsata come segue:

confezione

«10 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister calendarizzato (ALU/ALU)» 28 compresse

A.I.C. n. 042494070/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 35,78

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 59,05

Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web- all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del piano terapeutico *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Restano ferme le condizioni negoziali indicate nella determina AIFA n. 274/2015 del 13 marzo 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2015.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico web based, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento Ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Forxiga» (dapagliflozin), relativamente alla nuova indicazione terapeutica «Insufficienza cardiaca», è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, internista, endocrinologo e geriatra (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07618

DETERMINA 16 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Polivy» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1523/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1070/2020 del 19 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020 relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 048443016/E del medicinale «Polivy» (polatuzumab vedotin);

Vista la determina AIFA n. 152/2020 del 22 dicembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 2021 relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 048443028/E del medicinale «Polivy» (polatuzumab vedotin);

Vista la domanda presentata in data 19 ottobre2020 con la quale l'azienda Roche registration GMBH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Polivy» (polatuzumab vedotin) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 048443016/E e A.I.C. n. 048443028/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 22 febbraio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 28 settembre 2021;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale POLIVY (polatuzumab vedotin) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Polivy» in associazione a bendamustina e rituximab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante/refrattario non candidabili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.»

Confezioni:

«140 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino» - A.I.C. n. 048443016/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 12.299,50;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 20.299,09.

«30 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione- uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino» - A.I.C. n. 048443028/E (in base 10).

classe di rimborsabilità: H.

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 2.635,61;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 4.349,81.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* sull'intera molecola, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Polivy» (polatuzumab vedotin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07619

DETERMINA 16 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ultomiris» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1542/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio

2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 117478/2019 del 22 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 6 novembre 2019 relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048059012 del medicinale «Ultomiris» (ravulizumab), come rettificata dalla determina AIFA n. 126438/2019 dell'8 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2019;

Vista la determina AIFA n. 798/2020 del 3 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 18 agosto 2020 relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048059012 del medicinale «Ultomiris» (ravulizumab);

Vista la determina AIFA n. 29/2021 del 8 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 18 marzo 2021 relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 048059024 e A.I.C. n. 048059036 del medicinale «Ultomiris» (ravulizumab);

Vista la domanda presentata in data 14 maggio 2021 con la quale l'azienda Alexion Europe S.A.S. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ultomiris» (ravulizumab) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 048059012, A.I.C. n. 048059024 e A.I.C. n. 048059036;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 15-17 settembre 2021;

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ULTOMIRIS (ravulizumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazione terapeutica oggetto della negoziazione:

«Ultomiris è indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN):

in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattia

in pazienti clinicamente stabili dopo trattamento con eculizumab per almeno gli ultimi sei mesi».

Confezioni:

«300 mg - concentrato per soluzione per infusione-uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 30 ml (10 mg/ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 048059012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 5.018,18;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 8.282,01;

«300 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 ml (100 mg/ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 048059024/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 5.018,18;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 8.282,01.

«1100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 11 ml (100 mg / *ml)*» 1 flaconcino - A.I.C. n. 048059036/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 18.400,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 30.367,37.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effet-

tuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ultomiris» (ravulizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07620

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 30 novembre 2021.

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022.

LA GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 19 novembre 2020), con la quale la dott.ssa Carla Garlatti è nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto prot. n. 50 del 14 gennaio 2021 con il quale si comunica che la dott.ssa Carla Garlatti ha assunto l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il provvedimento del Ministero della giustizia prot. numeri 1068-1069 del 30 giugno 2020 con cui è stato rinnovato il comando per un anno, a decorrere dal 13 maggio 2020, presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza della dott.ssa Cristiana Corinaldesi, dirigente di seconda fascia, dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia;

Visto il decreto del Garante prot. n. 53 in data 14 gennaio 2021 con il quale, in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera *c)* del regolamento, la dott.ssa Cristiana Corinaldesi, in qualità di coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, è stata delegata alla gestione delle risorse economico - finanziarie in dotazione all'ufficio e all'esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio fino alla data di cessazione del provvedimento di comando, salvo successivo rinnovo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» e, in particolare, l'art. 12;

Visto il progetto di bilancio per l'anno 2022 proposto dal dirigente coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 29 novembre 2021 sul progetto di bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2022;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, come da allegati al presente decreto, comprensivi degli schemi di bilancio redatti anche in conformità del piano dei conti integrati.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle camere e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

La Garante: GARLATTI

ALLEGATO
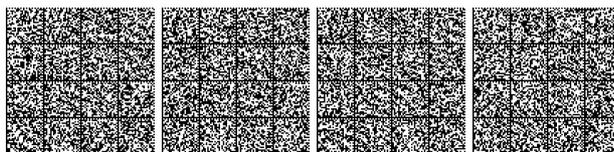
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2022-2024

A) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con la legge 12 luglio 2011, n.112, approvata dal Parlamento all'unanimità, la Repubblica italiana ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione ("*La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*"), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche sul piano europeo, l'articolo 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia – ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.

Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorità di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età, il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – che è organo monocratico – nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come è noto, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.

In tale contesto, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'articolo 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'Autorità, istituendo l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autoritàgarante, attraverso la quale l'Autorità medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo 3 della legge istitutiva.

Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 – ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, esclusivamente da *"dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisitidi professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante".* La Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.205, ha previsto ulteriori 10 unità di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio.

Il comma 2 del citato articolo 5 stabilisce, invece, che *"le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante".*

La predetta disposizione aggiunge anche che "*ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n.168 diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'Ufficio, nonché la gestione delle spese ("*Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112*"), di
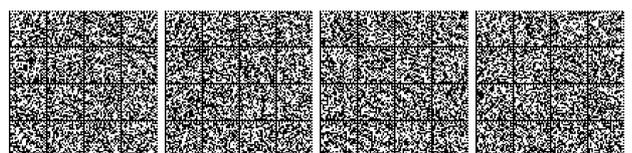
seguito denominato “Regolamento”.

Sul piano finanziario, il citato articolo 5 precisa al comma 3 che le spese per l’espletamento delle competenze dell’Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio *“sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.*

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l’Autorità garante dispone del suddetto fondo – pertanto ha piena autonomia finanziaria – ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

B) CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Il bilancio di previsione 2022, come previsto dall’articolo 12 del Regolamento, si compone degli schemi di bilancio, redatti sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell’anno di riferimento, così come individuati nel documento programmatico adottato dal Garante, e della nota illustrativa che riporta i criteri seguiti nella predisposizione del bilancio, nonché ogni altra informazione utile sulla gestione.

Al bilancio annuale di previsione è allegata la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.

La tabella è formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione è costituito dalla somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata (cfr. articolo 15 del Regolamento).

In aggiunta, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento, al bilancio annuale di previsione è allegato
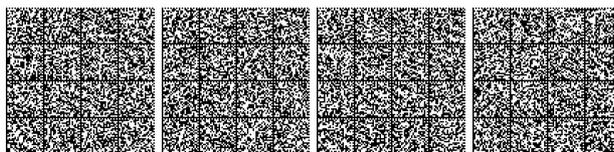
il bilancio pluriennale, elaborato solo in termini di competenza e riferito ad un arco temporale triennale. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente in ragione di eventuali variazioni e/o di introduzione di norme applicabili all'Autorità.

Come previsto dall'articolo 13 del Regolamento, il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto riguarda le entrate dell'Autorità, come disposto dal comma 2 del citato articolo 13, esse sono costituite da:

a) contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senzafinalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;

d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;

e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del Garante o prevista dall'ordinamento;

f) avanzo presunto, con separata indicazione della quota vincolata;

g) entrate per partite di giro.

Per quanto riguarda le spese dell'Autorità, come disposto dal comma 5 del citato articolo 13, esse sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitolo secondo l'oggetto della spesa.

Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva, come disposto dall'articolo 16 del Regolamento, da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di pagamento.

Il bilancio di previsione per l'anno 2021 dell'Autorità tiene conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.132, in cui è definito che le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria adottino un piano dei conti integrato comune, costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali per tutte le amministrazioni pubbliche.

L'adozione del piano dei conti integrato, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, nel rispondere all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, realizza uno schema classificatorio comune a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese sulla base di comuni criteri di contabilizzazione.

In linea con le citate disposizioni, l'Autorità ha adottato il piano dei conti integrato. A tal fine si è provveduto a ricondurre i singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Autorità alle singole voci dei livelli di classificazione contenuti nel piano dei conti integrato, al fine di uniformare il documento contabile alla struttura di riferimento. Per ogni capitolo del bilancio sono stati quantificati, in via preliminare, gli importi dei residui presunti al 31 dicembre 2020 e le previsioni definitive per l'anno 2021. Sulla base dei singoli oggetti di entrata o di spesa di ogni singolo capitolo si è quindi individuata la corrispondenza univoca di ciascun capitolo di spesa coni conti del bilancio armonizzato. In ragione di ciò, è stato allegato il documento riportante le previsioni per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 secondo la struttura del piano dei conti integrato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.132, che prevede
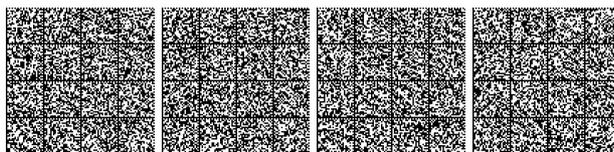
l'esposizione degli importi previsionali al IV livello.

Accanto a tale prospetto, è stato predisposto il bilancio per capitoli, in AGIA corrispondenti al sesto livello del piano dei conti integrato pubblicato con il DPR 4 ottobre 2013 n. 132, al quale possono ricorrere le amministrazioni sulla base della necessità informativa delle proprie scritture contabili, come indicato dal comma 5 dell'articolo 3 dello stesso DPR.

Si chiarisce che il regolamento sostitutivo dei regolamenti contabili degli enti pubblici non economici, compresa l'Autorità, che dovrà definire tra l'altro gli schemi di bilancio per Missioni e

Programmi, così come previsto dall'articolo 4, comma 3 lett. b del DLgs 91/2011, non è stato ancora emanato, e quindi l'Autorità ha adottato il piano dei conti integrato, che ha associato alle proprie rilevazioni contabili, ma mantiene lo schema di bilancio definito dall'articolo 13 del DPCM 20 luglio 2012 n. 168, Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Da un punto di vista metodologico la presente relazione al bilancio di previsione espone e analizza i dati finanziari più significativi dell'attività dell'ente. L'analisi si svilupperà seguendo una sequenza logica ed espositiva che consenta di rilevare le entrate e le uscite per tipologia di spesa.

C) **DATI CONTABILI**

D) Premessa

La legge n.112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilità pubblica.

In tale ambito è redatto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 dell'Autorità. Il

documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilità dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura, nonché i criteri utilizzati per formulare le previsioni.

1 – Analisi delle Entrate Correnti

1.1 Contributo finanziario ordinario dello Stato

Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorità attengono alla ***Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.5 "Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio"***. Le suddette risorse sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo di spesa 2118 (p.g.01 e p.g.02) da cui, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove sono appostate in entrata sul capitolo n. 841 e, nella spesa, nel Centro di ***Responsabilità 15 "Politiche per la famiglia" sui capitoli nn. 523 e 524***, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell'Autorità.

Le somme iscritte nel bilancio di previsione pluriennale 2021-23 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato Con DPCM del 23.12.2020, destinate al Bilancio di questa Autorità risultano essere le seguenti:

Capitolo	Descrizione	Importo
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.008.329,00 €
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00 €

I suddetti importi sono stati iscritti nel bilancio di Previsione 2022 di questa Autorità rispettivamente
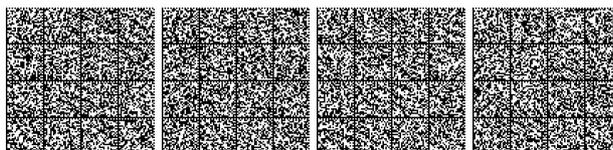
al capitolo ***500 "Fondo per le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza"*** e ***501 "Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza"***

Le previsioni relative agli anni 2023 e 2024 sono state redatte in coerenza con quanto previsto per l'anno 2022;

In fase di assestamento del bilancio, sulla base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 per il triennio 2022-2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno effettuate le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione.

1.2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Nel corso del 2018, l'Autorità ha istituito l'apposito capitolo di entrata ***"513 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali"***, al fine di accogliere i fondi europei del Programma FAMI 2014-2020, gestito dal Ministero dell'Interno, dedicati al progetto di monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati che l'Autorità è chiamata a svolgere dalla Legge 47/2017.

Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 4 del Vademecum di attuazione del progetto FAMI, definito dal Ministero dell'Interno, l'Autorità ha provveduto a definire un sistema di contabilità separata per la gestione del FAMI, sulla base del quale ha provveduto ad elaborare ed allegare, ai precedenti bilanci di previsione, un bilancio previsionale specifico del FAMI, estrapolando gli importi di pertinenza del fondo. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione hanno sottoscritto la relativa Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il progetto (PROG-2342) "Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'articolo 11 legge n. 47/2017" per l'importo complessivo pari ad € 2.796.880,00 a valere sul fondo Asilo, Migrazione e

Integrazione (FAMI) 2014-2020. Si evidenzia che di tale importo, nel 2018 sono stati accertati e
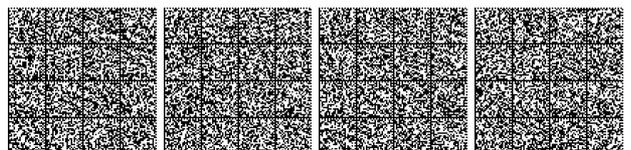
riscossi € 1.957.816,00; nell'esercizio 2019 non sono stati accertate e riscosse somme; nel corso dell'esercizio 2020 sono state accertate e riscosse somme pari ad Euro 229.339,02; l'importo restante pari a € 609.724,98 è stato previsto nello stanziamento di entrata del 2021. Di tale cifra, alla redazione del Bilancio di previsione per l'anno 2022, risulta accertato un importo pari ad € 330.036.98. La restante parte del contributo verrà corrisposta a seguito dell'approvazione, da parte dell'Autorità Responsabile, della rendicontazione finale del progetto, attualmente in fase di predisposizione. Questa Autorità prevede di incassare le somme restanti ed effettuare i relativi rimborsi ai partner di progetto entro il 31 dicembre 2021

Per tale motivo, per il succitato capitolo, ad oggi, la previsione di entrata, sia in termini di competenza che di cassa, è pari a zero.
Tenuto conto che è attualmente in fase di studio la programmazione del fondo FAMI 2021-2027, ove questa Autorità dovesse risultare tra i beneficiari, si provvederà alle opportune modifiche in fase di assestamento del bilancio.

1.2 Avanzo di Amministrazione:

Alla data di redazione del bilancio di previsione 2022, si prevede un avanzo di Amministrazione, a chiusura dell'esercizio 2021, pari ad **€ 2.998.085,66.** Al riguardo, si ricorda che l'art. 15 del DPCM 168/2012 prevede, al comma 3, che l'avanzo di amministrazione possa essere utilizzato per raggiungere il pareggio di bilancio. Il comma 4 del medesimo articolo dispone: "*su richiesta motivata del coordinatore dell'Ufficio, il Garante puo' deliberare il riporto delle disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione".* Non essendo necessario utilizzare l'avanzo per raggiungere il pareggio di bilancio si procederà all'eventuale applicazione dell'avanzo, con conseguenti variazioni di bilancio, in fase di assestamento.
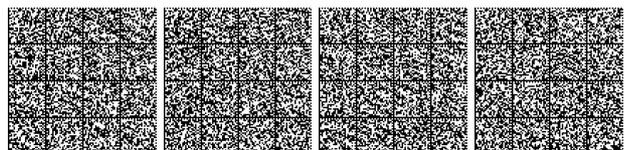
1.3 Altre Entrate:

Le restanti entrate iscritte nel bilancio di previsione si riferiscono a partite di giro e, in particolare, al “recupero anticipazioni al cassiere per cassa economale” e ritenute fiscali e previdenziali, operate dall’Autorità come sostituto di imposta e per applicazione del regime *“Split Payment”.*

2 – Analisi delle Spese Correnti

2.1 Spese per indennità di carica del Garante, oneri riflessi e attività strumentale

Gli stanziamenti dedicati all’indennità di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l’articolo 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000,00 euro interamente finanziata dall’apposito stanziamento di entrata (***cap. 501 “Fondo per le spese di natura obbligatoria dell’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza***).

L’art. 6 del Dpcm 168/12 prevede : “Al Garante e' attribuita un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennita' non puo' superare euro duecentomila lordi annui.”
L’art. 23 comma ter della Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/11 dispone, tuttavia, che “*Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito*”. Il comma 4 del medesimo articolo dispone, altresì, “*le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono versate annualmente al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”.*
Di conseguenza, la misura effettiva dell’indennità da attribuire al Garante può variare, anche nel

corso dell'anno, in conseguenza di variazioni del trattamento economico fondamentale del Titolare dell'incarico e viene definita, nel dettaglio, da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.06.2021 si evince che, a decorrere dal 01 Gennaio 2021, il trattamento accessorio massimo, corrispondente al trattamento annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio è pari ad € 61.398,39. Lo stesso Decreto, in applicazione delle norme succitate, determina l'indennità del Garante in € 47,995,74 lordi a decorrere dal 01 Aprile 2021. Dispone, quindi, che il differenziale tra l'importo massimo attribuibile e l'indennità effettiva, pari ad € 13.402,65 sia versata, a chiusura dell'esercizio, al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato.

In Fase di definizione delle previsioni di spesa per il 2022, si è provveduto a sottrarre dallo stanziamento pari ad € 200.000,00 la somma di € 13.402,65, da versare in conto Entrate Stato, da destinare, quindi all'apposito capitolo di bilancio di questa Autorità.

La restante somma, pari ad € 186.597,55 è stata così ripartita

Indennità di carica del Garante - **Capitolo 101**	148.039,06 €
Oneri Previdenziale a carico dell'Amministrazione Calcolati su importo Massimo Indennità Garante (61.398,39) - **Capitolo 102**	18.339,64 €
Oneri IRAP calcolati su Importo Massimo Indennità Garante (61.398,39) - **Capitolo 103**	5.218,85 €
Spese di Missione in Italia e all'estero correlate all'attività del Garante - **Capitolo 104**	15.000,00 €

A seguito della determinazione dell'effettiva entità totale dell'indennità del Garante per l'anno 2022 e conseguenti oneri riflessi, si provvederà ad effettuare le eventuali variazioni, versando le somme non utilizzate in Conto Entrate Stato.

2.2 Spese per il personale

Come richiamato sub A), il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 – ter, del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante.

La Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.205, inoltre, ha previsto ulteriori 10 unità di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio.

Alla data di elaborazione del presente bilancio di previsione, l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è composto, pertanto, da 18 unità di personale, così ripartiti in base all'ente di provenienza:

4 (tra cui la Dirigente Coordinatrice)	Ministero della Giustizia
5	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
1	Ministero della Difesa
1	Ministero dell'Economia e delle Finanze
2	Ministero dell'Istruzione
2	Ministero dell'Interno
1	ANVUR
2	Regione Lazio

La mancanza di un ruolo stabile del personale, ha comportato, negli anni, una elevata variabilità nel numero delle risorse effettivamente in servizio presso l'Autorità, con conseguente variabilità anche dei costi del personale che, peraltro, dipendono anche dalla qualifica e dal trattamento economico di base del personale comandato.

C'è da rilevare, altresì, che, alla data di redazione del bilancio, l'impegnato riferito all'esercizio finanziario 2021 non rappresenta un parametro affidabile per le previsioni di bilancio, in quanto non sono state ancora ricevute le richieste di rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che supporta l'Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori. E' il caso di rilevare, altresì, che gli anni 2020 e 2021 hanno visto una contrazione di alcune voci di spesa (es. buoni pasto e straordinari) in conseguenza dell'utilizzo dello Smart Working quale modalità ordinaria di svolgimento della
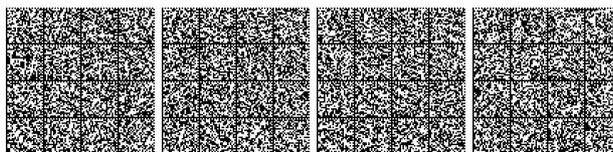
prestazione lavorativa.

Di conseguenza, per il 2022, vengono confermate le previsioni iniziali formulate nel 2021. Sulla base dei dati rilevati a consuntivo e, quindi, in fase di assestamento del Bilancio si provvederà a disporre le eventuali variazioni che dovessero risultare necessarie.
La previsione totale per spese di personale ammonta ad € 773.530,00.

2.2.1 Retribuzione accessoria personale.

Come detto in precedenza, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è priva di un ruolo organico e il personale in servizio, proveniente dal comparto ministeri e da altre amministrazioni pubbliche, è in posizione di comando obbligatorio ex art. 5 della legge n. 112 del 2011.
In virtù della disposizione di cui all'art.6 del DPCM 168/2021, "*al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva*".
Si evidenzia pertanto che il fondo incentivante destinato alla produttività del personale AGIA, in analogia con quanto disposto dall'art. 82 del CCNL 2002/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene alimentato con i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale e con l'accantonamento nel corso della gestione, di una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiori al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio, le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto […]" art. 43 comma 5 legge 449/97.
Le ipotesi sopra citate sono le uniche, tra quelle richiamate dall'art. 82 del C.C.N.L 2002-2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri., come modificato ed integrato dai successivi CCNL, che possono essere adattate alla peculiarità del personale di questa Autorità, in quanto tutte le altre voci richiamate dall'art. 82 (risparmi derivanti dalla trasformazione del tempo pieno in tempo parziale, i
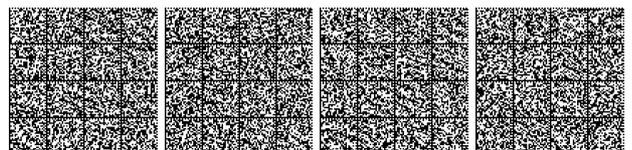
trattamenti economici che recano incrementi al personale, risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità, risparmi derivanti dalla riduzione di personale) presuppongono l'esistenza di un risparmio riferito a spese che richiamano necessariamente l'esistenza di un ruolo organico.

Tutto ciò premesso, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2022, si procederà a quantificare gli effettivi risparmi di gestione realizzati sulle spese di personale previste, a cui sarà aggiunta una quota pari all'1% delle spese per consumi intermedi, ove l'obiettivo di risparmio risulti effettivamente conseguito.

Le suddette somme saranno destinate alla retribuzione accessoria del personale che, a decorrere dall'anno 2022, verrà ripartita tenendo conto del livello di raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Autorità.

In particolare, il Garante provvederà, entro il 31 Gennaio 2022, ad assegnare al Dirigente Coordinatore i macro-obiettivi per l'anno 2022.

il Dirigente Coordinatore provvederà, a sua volta, entro il 15 febbraio 2022, a definire gli obiettivi per le seguenti aree di lavoro omogenee:

- *Area Segreteria*
- *Area Affari Generali*
- *Area Diritti*
- *Area Stampa*
- *Ufficio Studi*

Il Dirigente coordinatore, entro il mese di gennaio, consegnerà a ciascun dipendente, una scheda in cui verranno definite le linee di attività e gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con quanto stabilito dal Garante per l'intera struttura, ed eventuali comportamenti organizzativi ritenuti essenziali per il buon andamento dell'Amministrazione. Nella medesima scheda verrà indicato al dipendente il peso di ciascun obiettivo/comportamento oggetto di valutazione. La valutazione sarà effettuata in centesimi.

Dopo la fine dell'anno solare, e comunque prima dell'approvazione del consuntivo per l'anno 2022, il Dirigente Coordinatore trasmetterà al Garante, per l'approvazione, una relazione in cui darà conto
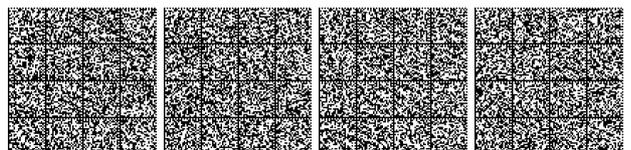
del livello percentuale di raggiungimento di ogni singolo obiettivo assegnato, da cui scaturirà la percentuale media di raggiungimento degli obiettivi. Alla citata relazione verranno inoltre allegate le schede di valutazione dei singoli dipendenti, controfirmate dagli stessi.
Il fondo effettivo destinato alla retribuzione accessoria del personale sarà calcolato moltiplicando la suddetta percentuale media per il totale dei risparmi di gestione conseguiti.
Le risorse così calcolate saranno destinate, per il 20% alla retribuzione accessoria del Dirigente Coordinatore e per l'80% alla retribuzione accessoria del personale.
Al Dirigente e a ciascun dipendente sarà quindi attribuita una retribuzione accessoria massima, in proporzione al numero di mesi di effettivo servizio presso l'Autorità nell'anno di riferimento.
La retribuzione accessoria effettiva sarà calcolata, per il Dirigente, in proporzione al livello medio di raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.
La retribuzione accessoria spettante a ciascuna unità di personale verrà calcolata in proporzione al punteggio ottenuto in fase di valutazione.
A seguito dell'approvazione del consuntivo, in fase di assestamento, si procederà, con Decreto del Garante, ad effettuare il prelievo dall'avanzo di Amministrazione riferito all'anno 2022, delle somme destinate alla retribuzione accessoria effettiva, con conseguenti variazioni relativa ai competenti capitoli di bilancio.

2.3 Spese per consumi intermedi

La voce di spesa in esame, per la quale è stata stimata una somma pari ad euro 293.955,00 accoglie le somme finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'Ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Garante dall'articolo 3 della legge n.112/2011, inferiore rispetto a quanto previsto nel 2021;

Si richiama che la legge 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento ai commi 590 e seguenti dell'art. 1, ha introdotto nell'ordinamento nuove norme di contenimento della spesa, da tenere in considerazione ai fini dell'assestamento e delle variazioni del bilancio 2020 e della

formulazione dei bilanci degli esercizi successivi.

In attuazione di tali norme, i valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, consentendo all'interno della stessa una modulazione e ripartizione delle risorse fra le singole voci di spesa in relazione alle esigenze gestionali dell'Autorità, a partire dall'esercizio 2020 non possono essere superiori al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati; in tale ambito, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre2013, n. 132.

Il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti in costi di funzionamento, così determinato, è pari ad euro 256.715,99.

La tabella "Dimostrazione rispetto limiti di spesa" allegata alla presente relazione dettaglia la determinazione dei limiti di spesa sopra indicati. Il totale delle spese programmate per acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Autorità è pari ad € 255.455,00 e, quindi, inferiore al limite di spesa.

Con particolare riferimento al cap. 133 " Spesa per l'implementazione e la manutenzione dei sistemi informatici" occorre segnalare che la Legge 160/2019, art.1, comma 610, dispone che " *Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonche' delle societa' dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*. Per effetto delle
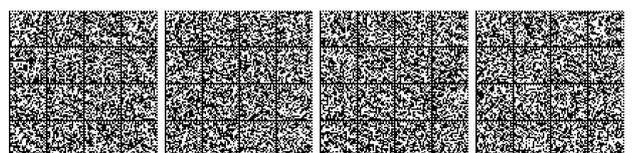
norme volte ad adeguare i vincoli di spesa alle esigenze legate all'emergenza Covid-19, ed, in particolare da ultima, la norma di cui all'articolo 42, comma 9, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, la succitata disposizione non ha trovato applicazione per gli anni 2020 e 2021. Per l'anno 2022 viene

prevista una somma pari alle previsioni iniziale del 2021 e nettamente inferiore rispetto a quanto impegnato alla data di redazione del bilancio di previsione.

2.4 Spese per interventi

In coerenza con le finalità istituzionali attribuite all'Autorità dall'articolo 3 della legge n.112/2011, nonché con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante nel Documento di programmazione triennale 2020-2023, sono stati previsti interventi per complessivi euro 633.027,57.

Gli stanziamenti delle voci in esame tengono conto della realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative future:

- realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei dirittie degli interessi delle persone di minore età (cap.170, 176, 177 e 178), con unostanziamento complessivo pari ad euro 488.027,57;
- realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap.172), pari ad euro 85.000,00;
- concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del Garante rep.

n.43/2014 prot.n.2011 del 17.06.2014 e s.m.i. (cap.173), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 60.000,00;

Come peraltro già fatto nell'esercizio in corso, in fase di assestamento , si provvederà alle eventuali modifiche anche tenendo conto dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021.

2.5 Spese in conto Capitale

Le spese in conto capitale previste, per l'anno 2022, sono pari ad € 41.000, in diminuzione rispetto alle previsioni dell'anno precedente, in considerazione del fatto che non si prevede di effettuare particolari interventi di rinnovo delle dotazioni informatiche e delle attrezzature nel corso del 2022.

La consistenza dello stanziamento relativo alle spese in conto capitale è destinata prevalentemente all'acquisto di attrezzature informatiche (cap.201) e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi (cap.204), nonché il potenziamento del sito web dell'Autorità, al fine di accrescere la visibilità e ottimizzare la fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni.

2.6 - Fondo di Riserva

Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese impreviste e non preventivabili che dovessero insorgere nell'esercizio 2021, è stato determinato in euro 76.080,66, in linea con quanto previsto per il 2021.

In sede di approvazione del rendiconto 2021 si valuterà la possibilità di adeguare il fondo di riserva anche sulla base di quanto emerso da tale gestione.

2.7 – Vincoli di Finanza Pubblica
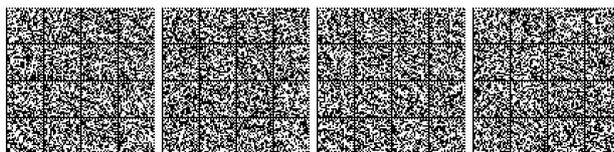
Con le nuove norme relative ai limiti di spesa per beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 abroga le precedenti norme di contenimento della spesa per consumi intermedi, ed in particolare, per quanto di competenza dell'Autorità, l'articolo 8, comma 3, del DL 95/2012 e l'articolo 50, comma 3, del DL 66/2014.

Al fine però di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'Autorità è tenuta, ai sensi del comma 594 della stessa legge, a versare annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.

Allo scopo, è stanziata nel capitolo 302, versamenti all'entrata dello Stato, la somma di 204.137,92, in linea con le previsioni assestate per l'anno 2021.

3 - PREVISIONI DI CASSA

Le previsioni di cassa sono state formulate in coerenza con le esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2022 in relazione agli incassi previsti dai trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si è tenuto conto dell'effettiva capacità di spesa in relazione agli stanziamenti di competenza e della necessità di smaltimento dei residui passivi.

Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per l'esercizio 2022:

Fondo di cassa presunto al 01/01/2022	4.339.341.89
Incassi previsti nel 2022	2.336.329,00
Pagamenti previsti nel 2022	3.681.520,93
Saldo previsto al 31/12/2022	2.994.149,96
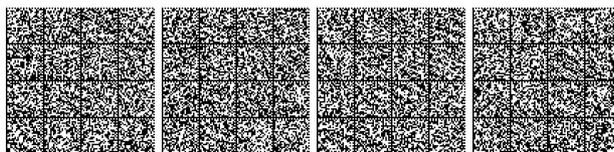
4 -BILANCIO PLURIENNALE 2022-2024

Al bilancio 2022 è allegato, ai sensi dell'articolo 14 del DPCM n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 anche secondo il piano dei conti integrato.

Il bilancio pluriennale definisce il quadro di risorse finanziarie che si prevede di impegnare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del bilancio annuale di previsione. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.

Le risorse previste per le annualità 2023 e 2024 sono state stanziate sulla base dei trasferimenti previsti nel bilancio di previsione 2021-2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinati al funzionamento dell'Autorità con riferimento alle medesime annualità.

Con la nuova previsione per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità provvederà ad aggiornare ed apportare le eventuali variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e i programmi da realizzare in ciascun anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico. Gli esercizi del triennio di previsione sono formulati in pareggio finanziario.

In conseguenza, anche in relazione alla pianificazione strategica e finanziaria che disporrà in Garante, gli esercizi 2023 e 2024 sono previsti in costanza di entrate e di spese rispetto al 2022.
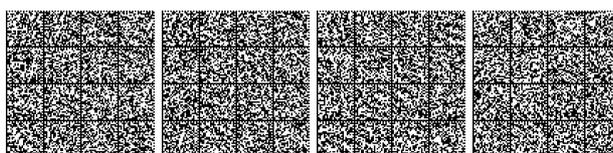
Allegato 1 " Dimostrazione Rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, commi 590 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160."

Piano dei conti	2016	2017	2018	MEDIA	Previsione 2022
U.1.03.02.02.000	4.009,75	5.311,44	15.888,37	8.403,19	8.000,00 €
U.1.03.01.02.000	5.650,32	10.795,52	14.153,75	10.199,86	10.000,00 €
U.1.03.02.02.000	1.056,16	142.637,30	51.339,96	65.011,14	35.000,00 €
U.1.03.02.19.000	47.189,87	0,00	52.345,32	33.178,40	35.000,00 €
U.1.03.02.02.000	4.198,20	22.033,88	10.892,11	12.374,73	17.000,00 €
U.1.03.02.11.000	4.800,00	0,00	21.994,05	8.931,35	5.000,00 €
U.1.03.02.02.000	11.666,35	35.611,39	32.521,18	26.599,64	37.355,00 €
U.1.03.02.16.000	12.972,29	1.359,13	1.686,60	5.339,34	3.000,00 €
U.1.03.02.05.000	5.882,81	3.596,71	5.405,64	4.961,72	4.000,00 €
U.1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	- €
U.1.03.02.10.000	0,00	4.980,00	19.397,91	8.125,97	- €
U.1.03.02.11.000	0,00	0,00	24.549,35	8.183,12	- €
U.1.03.01.01.000	1.955,20	348,50	0,00	767,90	500,00 €
U.1.03.02.04.000	20.528,60	39.940,00	3.690,00	21.386,20	20.000,00 €
U.1.03.02.01.000	7.102,00	7.300,00	7.300,00	7.234,00	10.600,00 €
U.1.03.02.99.000	119,67	776,60	992,28	629,52	9.000,00 €
U.1.03.02.99.000	826,70	8.613,76	7.413,32	5.617,93	8.000,00 €
U.1.03.02.99.000	0,00	0,00	4.467,62	1.489,21	8.000,00 €
U.1.03.02.02.000	1.074,70	1.253,00	384,00	903,90	8.000,00 €
U.1.03.02.17.000	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00 €
U.1.03.02.04.000		32.940,00	965,00	11.301,67	9.000,00 €
U.1.03.02.11.000		0,00	0,00	0,00	- €
U.1.03.02.18.000		0,00	0,00	0,00	500,00 €
U.1.03.02.17.000			318,57	106,19	1.500,00 €
U.1.03.02.19.000			27.406,08	9.135,36	9.000,00 €
U.1.03.02.19.000			17507	5.835,67	9.000,00 €
U.1.03.02.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 €
				MEDIA	**TOTALE**
TOTALI	129.032,62	317.497,23	323.618,11	**256.715,99**	**255.455,00 €**

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			3.383.275,64	0,00		
Fondo di cassa			4.038.000,33	4.614.491,26		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**0,00**	**0,00**		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			**0,00**	**0,00**		
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia						
TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO						
20101.01.0500 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	2.009.572,00	2.008.329,00	0,00	-1.243,00
		previsione di cassa	2.009.572,00	2.008.329,00		
20101.01.0501 - FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
Totale TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO	*0,00*	*previsione di competenza*	*2.209.572,00*	*2.208.329,00*	*0,00*	*-1.243,00*
		previsione di cassa	*2.209.572,00*	*2.208.329,00*		
TITOLO 2 - RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI						
30500.99.0510 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.935,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	3.935,20		
20101.01.0513 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	previsione di competenza	609.724,98	0,00	0,00	-609.724,98
		previsione di cassa	609.724,98	0,00		
Totale 2 - RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI	*3.935,20*	*previsione di competenza*	*609.724,98*	*0,00*	*0,00*	*-609.724,98*
		previsione di cassa	*609.724,98*	*3.935,20*		
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
90100.99.0530 - RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
90100.03.0540 - RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.000,00	17.000,00		
90100.02.0541 - RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
90100.02.0542 - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
90100.01.0543 - RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza	65.000,00	50.000,00	0,00	-15.000,00
		previsione di cassa	65.000,00	50.000,00		
90100.03.0544 - RITENUTE INPS	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	*0,00*	*previsione di competenza*	*143.000,00*	*128.000,00*	*0,00*	*-15.000,00*
		previsione di cassa	*143.000,00*	*128.000,00*		
Totale PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia	***3.935,20***	***previsione di competenza***	***2.962.296,98***	***2.336.329,00***	***0,00***	***-625.967,98***
		previsione di cassa	***2.962.296,98***	***2.340.264,20***		
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**3.935,20**	**previsione di competenza**	**2.962.296,98**	**2.336.329,00**	**0,00**	**-625.967,98**
		previsione di cassa	**2.962.296,98**	**2.340.264,20**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**3.935,20**	**previsione di competenza**	**6.345.572,62**	**2.336.329,00**	**0,00**	**-625.967,98**
		previsione di cassa	**7.000.297,31**	**6.954.755,46**		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**0,00**	**0,00**		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			**0,00**	**0,00**		
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER IL GARANTE						
12051.03.0101 - INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	0,00	previsione di competenza	141.085,21	148.039,36	6.954,15	0,00
		previsione di cassa	141.085,21	148.039,36		
12051.01.0102 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	0,00	previsione di competenza	18.393,00	18.339,64	0,00	-53,36
		previsione di cassa	18.393,00	18.339,64		
12051.02.0103 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	0,00	previsione di competenza	5.233,00	5.218,85	0,00	-14,15
		previsione di cassa	5.233,00	5.218,85		
12051.03.0104 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	341,50	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.341,50		
Totale MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER	**341,50**	**previsione di competenza**	**179.711,21**	**186.597,85**	**6.954,15**	**-67,51**
		previsione di cassa	**179.711,21**	**186.939,35**		
MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO PERSONALE						
12051.01.0106 - TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	0,00	previsione di competenza	615.215,76	350.000,00	0,00	-265.215,76
		previsione di cassa	615.215,76	350.000,00		
12051.01.0107 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	169.892,58	104.580,00	0,00	-65.312,58
		previsione di cassa	169.892,58	104.580,00		
12051.02.0108 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	52.299,99	29.750,00	0,00	-22.549,99
		previsione di cassa	52.299,99	29.750,00		
12051.01.0109 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	49.398,18	48.000,00	0,00	-1.398,18
		previsione di cassa	49.398,18	48.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in aumento	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in diminuzione
12051.01.0110 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	0,60	previsione di competenza	16.503,09	14.343,00	0,00	-2.160,09
		previsione di cassa	16.503,09	14.343,60		
12051.02.0111 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	4.807,16	4.080,00	0,00	-727,16
		previsione di cassa	4.807,16	4.080,00		
12051.01.0112 - DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	19.638,68	16.700,00	0,00	-2.938,68
		previsione di cassa	19.638,68	16.700,00		
12051.01.0113 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	5.868,06	4.990,00	0,00	-878,06
		previsione di cassa	5.868,06	4.990,00		
12051.02.0114 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	1.669,78	1.420,00	0,00	-249,78
		previsione di cassa	1.669,78	1.420,00		
12051.01.0115 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	0,00	previsione di competenza	78.353,70	60.000,00	0,00	-18.353,70
		previsione di cassa	78.353,70	60.000,00		
12051.01.0116 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	0,00	previsione di competenza	22.369,60	17.928,00	0,00	-4.441,60
		previsione di cassa	22.369,60	17.928,00		
12051.02.0117 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGEN	0,00	previsione di competenza	6.660,06	5.100,00	0,00	-1.560,06
		previsione di cassa	6.660,06	5.100,00		
12051.01.0118 - SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	9.478,81	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	53.268,83	39.478,81		
12051.09.0125 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	0,00	previsione di competenza	114.900,90	62.609,00	0,00	-52.291,90
		previsione di cassa	119.296,56	62.609,00		
12051.01.0126 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	0,00	previsione di competenza	32.896,50	18.708,00	0,00	-14.188,50
		previsione di cassa	32.896,50	18.708,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.02.0127 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	2.045,24	previsione di competenza	25.566,91	5.322,00	0,00	-20.244,91
		previsione di cassa	33.240,05	7.367,24		
Totale MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO	**11.524,65**	**previsione di competenza**	**1.246.040,95**	**773.530,00**	**0,00**	**-472.510,95**
		previsione di cassa	**1.281.378,58**	**785.054,65**		
MACROAGGREGATO 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI INTERMEDI						
12051.03.0130 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	0,00	previsione di competenza	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
		previsione di cassa	4.000,00	8.000,00		
12051.03.0131 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	6.313,14	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00	16.327,78		
12051.03.0132 - SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	55.130,00	35.000,00		
12051.03.0133 - SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	52.539,81	previsione di competenza	93.805,48	35.000,00	0,00	-58.805,48
		previsione di cassa	110.824,48	87.539,81		
12051.03.0134 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	0,00	previsione di competenza	11.000,00	17.000,00	6.000,00	0,00
		previsione di cassa	11.000,00	17.000,00		
12051.03.0135 - SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, RICERCA e RILEVAZIONE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
12051.03.0136 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	11.671,74	previsione di competenza	37.355,00	37.355,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	51.879,10	49.026,74		
12051.03.0137 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		previsione di cassa	6.193,32	3.000,00		
12051.03.0138 - SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	0,00	previsione di competenza	8.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
		previsione di cassa	8.546,43	4.000,00		
12051.03.0140 - SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.03.0141 - SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART. 4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
		previsione di cassa	6.000,00	0,00		
12051.01.0142 - SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
12051.03.0143 - SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00	500,00		
12051.03.0144 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	6.394,87	previsione di competenza	9.000,00	20.000,00	11.000,00	0,00
		previsione di cassa	12.008,00	26.394,87		
12051.03.0145 - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	0,00	previsione di competenza	21.200,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
		previsione di cassa	21.200,00	10.600,00		
12051.03.0146 - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.901,36	9.000,00		
12051.03.0147 - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
12051.03.0148 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONIE E DI AUDIZIONI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
12051.03.0149 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
12051.03.0150 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	0,61	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,61		
12051.04.0152 - SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	0,00	previsione di competenza	5.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00
		previsione di cassa	8.712,00	20.000,00		
12051.03.0153 - Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	7.926,51	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.139,47	16.926,51		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.10.0154 - SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00	500,00		
12051.10.0155 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
12051.03.0156 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	0,00		
12051.03.0157 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00	500,00		
12051.10.0158 - SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	previsione di competenza	3.394,43	3.000,00	0,00	-394,43
		previsione di cassa	3.394,43	3.000,00		
12051.03.0159 - AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
12051.03.0160 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	4.060,16	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.747,84	13.060,16		
12051.03.0161 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	17.507,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	26.507,00	26.507,00		
12051.03.0162 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONI DEI MSNA	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI	**106.413,84**	**previsione di competenza**	**365.754,91**	**293.955,00**	**36.000,00**	**-107.799,91**
		previsione di cassa	**453.183,43**	**400.383,48**		
MACROAGGREGATO 4 - INTERVENTI						
12051.04.0170 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI	977.094,76	previsione di competenza	2.773.914,78	295.027,57	0,00	-2.478.887,21
		previsione di cassa	3.107.431,91	1.272.122,33		
12051.03.0172 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	0,00	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	86.100,00	85.000,00		
12051.04.0173 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Istituzioni sociali Private)	42.373,50	previsione di competenza	120.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
		previsione di cassa	300.515,88	102.373,50		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.04.0175 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Amministrazioni Locali)	0,00	previsione di competenza	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
		previsione di cassa	80.000,00	0,00		
12051.03.0176 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (prestazioni)	0,00	previsione di competenza	60.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
		previsione di cassa	153.627,60	30.000,00		
12051.03.0177 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI AUSILIARI)	1.882,15	previsione di competenza	163.000,00	13.000,00	0,00	-150.000,00
		previsione di cassa	163.000,00	14.882,15		
12051.03.0178 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI(organizzazazione eventi)	20.520,60	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	150.000,00	170.520,60		
12051.03.0179 - PROGETTO FAMI - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	26.000,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
		previsione di cassa	72.000,00	26.000,00		
12051.03.0180 - PROGETTO FAMI - SPESE PER NUCLEO TECNICO	0,01	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
		previsione di cassa	215.982,68	0,01		
12051.03.0181 - PROGETTO FAMI - SPESE MISSIONI NAZIONALE E PAESI ESTERI	0,00	previsione di competenza	39.133,66	0,00	0,00	-39.133,66
		previsione di cassa	39.133,66	0,00		
12051.03.0182 - PROGETTO FAMI - SPESE PER STRUMENTI INFORMATICI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		previsione di cassa	57.765,00	0,00		
12051.03.0183 - PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA	0,00	previsione di competenza	94.050,00	0,00	0,00	-94.050,00
		previsione di cassa	194.094,06	0,00		
12051.03.0186 - PROGETTO FAMI - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	0,00	previsione di competenza	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
		previsione di cassa	28.000,00	0,00		
12051.03.0187 - PROGETTO FAMI - COSTI INDIRETTI	2.117,92	previsione di competenza	32.173,10	0,00	0,00	-32.173,10
		previsione di cassa	33.470,51	2.117,92		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
12051.04.0188 - PROGETTO FAMI - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	previsione di competenza	433.575,43	0,00	0,00	-433.575,43
		previsione di cassa	433.575,43	0,00		
Totale 4 - INTERVENTI	**1.069.988,94**	**previsione di competenza**	**4.123.846,97**	**633.027,57**	**0,00**	**-3.490.819,40**
		previsione di cassa	**5.114.696,73**	**1.703.016,51**		
Totale 1 - SPESE CORRENTI	*1.188.268,93*	*previsione di competenza*	*5.915.354,04*	*1.887.110,42*	*42.954,15*	*-4.071.197,77*
		previsione di cassa	*7.028.969,95*	*3.075.393,99*		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI						
12052.02.0201 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	35.000,00	34.000,00	0,00
		previsione di cassa	19.988,08	35.000,00		
12052.02.0202 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
12052.02.0203 - SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI	**0,00**	**previsione di competenza**	**7.000,00**	**41.000,00**	**34.000,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**25.988,08**	**41.000,00**		
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	*0,00*	*previsione di competenza*	*7.000,00*	*41.000,00*	*34.000,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*25.988,08*	*41.000,00*		
TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
12051.10.0301 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	76.080,66	76.080,66	0,00	0,00
		previsione di cassa	76.080,66	76.080,66		
12051.04.0302 - VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	156.922,50	previsione di competenza	204.137,92	204.137,92	0,00	0,00
		previsione di cassa	204.137,92	361.060,42		
Totale MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	**156.922,50**	**previsione di competenza**	**280.218,58**	**280.218,58**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**280.218,58**	**437.141,08**		
Totale TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	*156.922,50*	*previsione di competenza*	*280.218,58*	*280.218,58*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*280.218,58*	*437.141,08*		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2022
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2022	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO						
99017.01.0401 - ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
99017.01.0402 - VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	18.456,86	17.000,00		
99017.01.0403 - VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
99017.01.0404 - VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.000,00	23.000,00		
99017.01.0405 - VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza	65.000,00	50.000,00	0,00	-15.000,00
		previsione di cassa	67.961,29	50.000,00		
99017.01.0406 - VERS.RITENUTE INPS	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO	**0,00**	**previsione di competenza**	**143.000,00**	**128.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
		previsione di cassa	**147.418,15**	**128.000,00**		
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	*0,00*	*previsione di competenza*	*143.000,00*	*128.000,00*	*0,00*	*-15.000,00*
		previsione di cassa	*147.418,15*	*128.000,00*		
Totale PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia	***1.345.191,43***	***previsione di competenza***	***6.345.572,62***	***2.336.329,00***	***76.954,15***	***-4.086.197,77***
		previsione di cassa	***7.482.594,76***	***3.681.535,07***		
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1.345.191,43**	**previsione di competenza**	**6.345.572,62**	**2.336.329,00**	**76.954,15**	**-4.086.197,77**
		previsione di cassa	**7.482.594,76**	**3.681.535,07**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.345.191,43**	**previsione di competenza**	**6.345.572,62**	**2.336.329,00**	**76.954,15**	**-4.086.197,77**
		previsione di cassa	**7.482.594,76**	**3.681.535,07**		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			3.383.275,64	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa			4.038.000,33	4.339.341,89		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia						
TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO						
20101.01.0500 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	2.009.572,00	2.008.329,00	2.008.329,00	2.008.329,00
		previsione di cassa	2.009.572,00	2.008.329,00	0,00	0,00
20101.01.0501 - FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		previsione di cassa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO	*0,00*	*previsione di competenza*	*2.209.572,00*	*2.208.329,00*	*2.208.329,00*	*2.208.329,00*
		previsione di cassa	*2.209.572,00*	*2.208.329,00*	*0,00*	*0,00*
TITOLO 2 - RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI						
30500.99.0510 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.935,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	3.935,20	0,00	0,00
20101.01.0513 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	previsione di competenza	609.724,98	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	609.724,98	0,00	0,00	0,00
Totale 2 - RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI	*3.935,20*	*previsione di competenza*	*609.724,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*609.724,98*	*3.935,20*	*0,00*	*0,00*
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
90100.99.0530 - RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
90100.03.0540 - RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		previsione di cassa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
90100.02.0541 - RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
90100.02.0542 - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		previsione di cassa	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
90100.01.0543 - RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		previsione di cassa	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00
90100.03.0544 - RITENUTE INPS	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	*0,00*	*previsione di competenza*	*143.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*
		previsione di cassa	*143.000,00*	*128.000,00*	*0,00*	*0,00*
Totale PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia	***3.935,20***	***previsione di competenza***	***2.962.296,98***	***2.336.329,00***	***2.336.329,00***	***2.336.329,00***
		previsione di cassa	***2.962.296,98***	***2.340.264,20***	***0,00***	***0,00***
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**3.935,20**	**previsione di competenza**	**2.962.296,98**	**2.336.329,00**	**2.336.329,00**	**2.336.329,00**
		previsione di cassa	**2.962.296,98**	**2.340.264,20**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**3.935,20**	**previsione di competenza**	**6.345.572,62**	**2.336.329,00**	**2.336.329,00**	**2.336.329,00**
		previsione di cassa	**7.000.297,31**	**6.679.606,09**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER IL GARANTE						
12051.03.0101 - INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	0,00	previsione di competenza	141.085,21	148.039,36	148.039,36	148.039,36
		previsione di cassa	141.085,21	148.039,36	0,00	0,00
12051.01.0102 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	0,00	previsione di competenza	18.393,00	18.339,64	18.339,64	18.339,64
		previsione di cassa	18.393,00	18.339,64	0,00	0,00
12051.02.0103 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	0,00	previsione di competenza	5.233,00	5.218,85	5.218,85	5.218,85
		previsione di cassa	5.233,00	5.218,85	0,00	0,00
12051.03.0104 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	341,50	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.341,50	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER	**341,50**	**previsione di competenza**	**179.711,21**	**186.597,85**	**186.597,85**	**186.597,85**
		previsione di cassa	**179.711,21**	**186.939,35**	**0,00**	**0,00**
MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO PERSONALE						
12051.01.0106 - TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	0,00	previsione di competenza	615.215,76	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		previsione di cassa	615.215,76	350.000,00	0,00	0,00
12051.01.0107 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	169.892,58	104.580,00	104.580,00	104.580,00
		previsione di cassa	169.892,58	104.580,00	0,00	0,00
12051.02.0108 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	52.299,99	29.750,00	29.750,00	29.750,00
		previsione di cassa	52.299,99	29.750,00	0,00	0,00
12051.01.0109 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	49.398,18	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		previsione di cassa	49.398,18	48.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
12051.01.0110 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	0,60	previsione di competenza	16.503,09	14.343,00	14.343,00	14.343,00
		previsione di cassa	16.503,09	14.343,60	0,00	0,00
12051.02.0111 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	4.807,16	4.080,00	4.080,00	4.080,00
		previsione di cassa	4.807,16	4.080,00	0,00	0,00
12051.01.0112 - DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	19.638,68	16.700,00	16.700,00	16.700,00
		previsione di cassa	19.638,68	16.700,00	0,00	0,00
12051.01.0113 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	5.868,06	4.990,00	4.990,00	4.990,00
		previsione di cassa	5.868,06	4.990,00	0,00	0,00
12051.02.0114 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	1.669,78	1.420,00	1.420,00	1.420,00
		previsione di cassa	1.669,78	1.420,00	0,00	0,00
12051.01.0115 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	0,00	previsione di competenza	78.353,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		previsione di cassa	78.353,70	60.000,00	0,00	0,00
12051.01.0116 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	0,00	previsione di competenza	22.369,60	17.928,00	17.928,00	17.928,00
		previsione di cassa	22.369,60	17.928,00	0,00	0,00
12051.02.0117 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGEN	0,00	previsione di competenza	6.660,06	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		previsione di cassa	6.660,06	5.100,00	0,00	0,00
12051.01.0118 - SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	9.478,81	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		previsione di cassa	53.268,83	39.478,81	0,00	0,00
12051.09.0125 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	0,00	previsione di competenza	114.900,90	62.609,00	62.609,00	62.609,00
		previsione di cassa	119.296,56	62.609,00	0,00	0,00
12051.01.0126 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	0,00	previsione di competenza	32.896,50	18.708,00	18.708,00	18.708,00
		previsione di cassa	32.896,50	18.708,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
12051.02.0127 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	2.045,24	previsione di competenza	25.566,91	5.322,00	5.322,00	5.322,00
		previsione di cassa	33.240,05	7.367,24	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO	**11.524,65**	**previsione di competenza**	**1.246.040,95**	**773.530,00**	**773.530,00**	**773.530,00**
		previsione di cassa	**1.281.378,58**	**785.054,65**	**0,00**	**0,00**
MACROAGGREGATO 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI INTERMEDI						
12051.03.0130 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	0,00	previsione di competenza	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		previsione di cassa	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
12051.03.0131 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	6.313,14	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	16.327,78	0,00	0,00
12051.03.0132 - SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		previsione di cassa	55.130,00	35.000,00	0,00	0,00
12051.03.0133 - SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	52.539,81	previsione di competenza	93.805,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		previsione di cassa	110.824,48	87.539,81	0,00	0,00
12051.03.0134 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	0,00	previsione di competenza	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		previsione di cassa	11.000,00	17.000,00	0,00	0,00
12051.03.0135 - SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, RICERCA e RILEVAZIONE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12051.03.0136 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	11.671,74	previsione di competenza	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00
		previsione di cassa	51.879,10	49.026,74	0,00	0,00
12051.03.0137 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	6.193,32	3.000,00	0,00	0,00
12051.03.0138 - SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	0,00	previsione di competenza	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		previsione di cassa	8.546,43	4.000,00	0,00	0,00
12051.03.0140 - SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
12051.03.0141 - SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART. 4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12051.01.0142 - SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12051.03.0143 - SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
		previsione di cassa	500,00	500,00	0,00	0,00
12051.03.0144 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	6.394,87	previsione di competenza	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	12.008,00	26.394,87	0,00	0,00
12051.03.0145 - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	0,00	previsione di competenza	21.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
		previsione di cassa	21.200,00	10.600,00	0,00	0,00
12051.03.0146 - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		previsione di cassa	9.901,36	9.000,00	0,00	0,00
12051.03.0147 - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
12051.03.0148 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONIE E DI AUDIZIONI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
12051.03.0149 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		previsione di cassa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
12051.03.0150 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	0,61	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,61	0,00	0,00
12051.04.0152 - SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	0,00	previsione di competenza	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	8.712,00	20.000,00	0,00	0,00
12051.03.0153 - Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	7.926,51	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		previsione di cassa	15.139,47	16.926,51	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
12051.10.0154 - SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
		previsione di cassa	500,00	500,00	0,00	0,00
12051.10.0155 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12051.03.0156 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.0157 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
		previsione di cassa	500,00	500,00	0,00	0,00
12051.10.0158 - SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	previsione di competenza	3.394,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.394,43	3.000,00	0,00	0,00
12051.03.0159 - AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		previsione di cassa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
12051.03.0160 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	4.060,16	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		previsione di cassa	12.747,84	13.060,16	0,00	0,00
12051.03.0161 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	17.507,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		previsione di cassa	26.507,00	26.507,00	0,00	0,00
12051.03.0162 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONI DEI MSNA	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI	**106.413,84**	**previsione di competenza**	**365.754,91**	**293.955,00**	**293.955,00**	**293.955,00**
		previsione di cassa	**453.183,43**	**400.383,48**	**0,00**	**0,00**
MACROAGGREGATO 4 - INTERVENTI						
12051.04.0170 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI	977.094,76	previsione di competenza	2.773.914,78	295.027,57	295.027,57	295.027,57
		previsione di cassa	3.107.431,91	1.272.122,33	0,00	0,00
12051.03.0172 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	0,00	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		previsione di cassa	86.100,00	85.000,00	0,00	0,00
12051.04.0173 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Istituzioni sociali Private)	42.373,50	previsione di competenza	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		previsione di cassa	300.515,88	102.373,50	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
12051.04.0175 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Amministrazioni Locali)	0,00	previsione di competenza	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.0176 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (prestazioni)	0,00	previsione di competenza	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		previsione di cassa	153.627,60	30.000,00	0,00	0,00
12051.03.0177 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI AUSILIARI)	1.882,15	previsione di competenza	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		previsione di cassa	163.000,00	14.882,15	0,00	0,00
12051.03.0178 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI(organizzazazione eventi)	20.520,60	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		previsione di cassa	150.000,00	170.520,60	0,00	0,00
12051.03.0179 - PROGETTO FAMI - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	26.000,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	72.000,00	26.000,00	0,00	0,00
12051.03.0180 - PROGETTO FAMI - SPESE PER NUCLEO TECNICO	0,01	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	215.982,68	0,01	0,00	0,00
12051.03.0181 - PROGETTO FAMI - SPESE MISSIONI NAZIONALE E PAESI ESTERI	0,00	previsione di competenza	39.133,66	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	39.133,66	0,00	0,00	0,00
12051.03.0182 - PROGETTO FAMI - SPESE PER STRUMENTI INFORMATICI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	57.765,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.0183 - PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA	0,00	previsione di competenza	94.050,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	194.094,06	0,00	0,00	0,00
12051.03.0186 - PROGETTO FAMI - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	0,00	previsione di competenza	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.0187 - PROGETTO FAMI - COSTI INDIRETTI	2.117,92	previsione di competenza	32.173,10	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	33.470,51	2.117,92	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
12051.04.0188 - PROGETTO FAMI - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	previsione di competenza	433.575,43	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	433.575,43	0,00	0,00	0,00
Totale 4 - INTERVENTI	**1.069.988,94**	**previsione di competenza**	**4.123.846,97**	**633.027,57**	**633.027,57**	**633.027,57**
		previsione di cassa	**5.114.696,73**	**1.703.016,51**	**0,00**	**0,00**
Totale 1 - SPESE CORRENTI	*1.188.268,93*	*previsione di competenza*	*5.915.354,04*	*1.887.110,42*	*1.887.110,42*	*1.887.110,42*
		previsione di cassa	*7.028.969,95*	*3.075.393,99*	*0,00*	*0,00*
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI						
12052.02.0201 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		previsione di cassa	19.988,08	35.000,00	0,00	0,00
12052.02.0202 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12052.02.0203 - SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI	**0,00**	**previsione di competenza**	**7.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
		previsione di cassa	**25.988,08**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	*0,00*	*previsione di competenza*	*7.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
		previsione di cassa	*25.988,08*	*41.000,00*	*0,00*	*0,00*
TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
12051.10.0301 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	76.080,66	76.080,66	76.080,66	76.080,66
		previsione di cassa	76.080,66	76.080,66	0,00	0,00
12051.04.0302 - VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	156.922,50	previsione di competenza	204.137,92	204.137,92	204.137,92	204.137,92
		previsione di cassa	204.137,92	361.060,42	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	**156.922,50**	**previsione di competenza**	**280.218,58**	**280.218,58**	**280.218,58**	**280.218,58**
		previsione di cassa	**280.218,58**	**437.141,08**	**0,00**	**0,00**
Totale TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	*156.922,50*	*previsione di competenza*	*280.218,58*	*280.218,58*	*280.218,58*	*280.218,58*
		previsione di cassa	*280.218,58*	*437.141,08*	*0,00*	*0,00*

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2021)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO						
99017.01.0401 - ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
99017.01.0402 - VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		previsione di cassa	18.456,86	17.000,00	0,00	0,00
99017.01.0403 - VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
99017.01.0404 - VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		previsione di cassa	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
99017.01.0405 - VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		previsione di cassa	67.961,29	50.000,00	0,00	0,00
99017.01.0406 - VERS.RITENUTE INPS	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO	**0,00**	**previsione di competenza**	**143.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**
		previsione di cassa	**147.418,15**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	*0,00*	*previsione di competenza*	*143.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*
		previsione di cassa	*147.418,15*	*128.000,00*	*0,00*	*0,00*
Totale PROGRAMMA 7 - Sostegno alla famiglia	***1.345.191,43***	***previsione di competenza***	***6.345.572,62***	***2.336.329,00***	***2.336.329,00***	***2.336.329,00***
		previsione di cassa	***7.482.594,76***	***3.681.535,07***	***0,00***	***0,00***
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1.345.191,43**	**previsione di competenza**	**6.345.572,62**	**2.336.329,00**	**2.336.329,00**	**2.336.329,00**
		previsione di cassa	**7.482.594,76**	**3.681.535,07**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.345.191,43**	**previsione di competenza**	**6.345.572,62**	**2.336.329,00**	**2.336.329,00**	**2.336.329,00**
		previsione di cassa	**7.482.594,76**	**3.681.535,07**	**0,00**	**0,00**

21A07780

CORTE DEI CONTI

DECRETO 31 dicembre 2021.

Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni tramite collegamento da remoto del pubblico ministero.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività;

Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 8-*bis* del citato art. 85, recante la possibilità di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze mediante collegamento da remoto, secondo le modalità tecniche definite dal citato art. 6 del Codice della giustizia contabile;

Visto, altresì, il comma 8-*ter* del citato art. 85, che prevede la possibilità per il pubblico ministero di avvalersi di collegamenti da remoto per quanto previsto dagli articoli 60 e 67 del citato Codice di giustizia contabile;

Visto l'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti durante il periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, e comma 7, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;

Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;

Visto il decreto presidenziale 18 maggio 2020, n. 153, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti»;

Rilevata la inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3, lettera *f)*, sicché non è più consentito il rinvio delle udienze;

Considerato che la proroga al 31 marzo 2022, di cui al predetto decreto-legge n. 228 del 2021, rende necessario mantenere in vigore le regole tecniche e operative disposte con i decreti presidenziali, già citati, in materia di svolgimento tramite videoconferenza delle udienze nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. È altresì prorogata la sospensione, fino al suddetto termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'obbligo di deposito presso la segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2021

Il Presidente: CARLINO

22A00019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anastrozolo Pensa»

Estratto determina n. 1517/2021 del 16 dicembre 2021

Medicinale: ANASTROZOLO PENSA.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049569015 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi

Composizione:

principio attivo:

anastrozolo;

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

lattosio anidro;

sodio amido glicolato;

cellulosa microcristallina PH-102;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato.

Rivestimento:

ipromellosa;

titanio diossido E171;

polietilenglicole 6000.

Officine di produzione:

rilascio dei lotti

Galenicum Health, S.L.

Avda. Cornellá, 144 7º, 1ª edificio Lekla

Esplugues de Llobregat,

Barcelona - 08950 - Spagna

Sag Manufacturing S.L.U,

Crta. N-I, Km 36 28750 San Agustín de Guadalix,

Madrid - Spagna

Indicazioni terapeutiche:

«Anastrozolo Pensa» è indicato per:

trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata con recettori ormonali positivi in donne in post-menopausa;

trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa;

trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa, che abbiano ricevuto due o tre anni di terapia adiuvante con tamoxifene.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049569015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 21,15;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 39,66.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Anastrozolo Pensa» (anastrozolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Anastrozolo Pensa» (anastrozolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07679

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deferasirox Aurobindo»

Estratto determina n. 1524/2021 del 16 dicembre 2021

Medicinale: DEFERASIROX AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (ItaliA) S.r.l.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Deferasirox Aurobindo» (deferasirox) nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
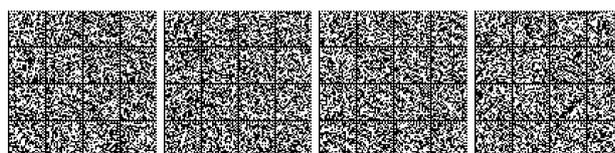
Confezioni:

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556018 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556020 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556032 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556044 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556057 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556069 (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556071 (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556083 (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556095 (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556107 (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556119 (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556121 (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556133 (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556145 (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556158 (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556160 (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556172 (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556184 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

«Deferasirox Aurobindo» 90 mg compresse rivestite con film;
principio attivo 90 mg di deferasirox;
eccipienti
nucleo della compressa;
cellulosa microcristallina (grado 101 e 102);
crospovidone (tipo *A)*;
poloxamer (tipo 188);
povidone (K 30);
silice colloidale anidra;
magnesio stearato;
rivestimento della compressa;
ipromellosa 2910 (6 mPas)
biossido di titanio;
macrogol 6000;
talco;
indaco carminio Al (3% - 5%)
indaco carminio lacca di alluminio (11% - 14%);

«Deferasirox Aurobindo» 180 mg compresse rivestite con film
principio attivo 180 mg di deferasirox
eccipienti
nucleo della compressa;
cellulosa microcristallina (grado 101 e 102);
crospovidone (tipo *A)*;
poloxamer (tipo 188);
povidone (K 30);
silice colloidale anidra;
magnesio stearato;
rivestimento della compressa
ipromellosa 2910 (6 mPas);
biossido di titanio;
macrogol 6000;
talco;
indaco carminio Al (3% - 5%);
indaco carminio lacca di alluminio (11% - 14%);

«Deferasirox Aurobindo» 360 mg compresse rivestite con film
principio attivo 360 mg di deferasirox
eccipienti
nucleo della compressa
cellulosa microcristallina (grado 101 e 102);
crospovidone (tipo *A)*;
poloxamer (tipo 188);
povidone (K 30);
silice colloidale anidra;
magnesio stearato.
rivestimento della compressa
ipromellosa 2910 (6 mPas);
biossido di titanio;
macrogol 6000;
talco;
indaco carminio Al (3% - 5%);
indaco carminio lacca di alluminio (11% - 14%).

Produttore/i del prodotto finito

Rilascio dei lotti

APL Swift Services (Malta) Ltd.
HF26, Hal Far Industrial Estate
Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000
Malta

Generis Farmacêutica, S.A.
Rua João de Deus, 19
2700- 487 Amadora
Portogallo

Arrow Génériques
26 avenue Tony Garnier
Lyon, 69007
Francia

Indicazioni terapeutiche:

«Deferasirox Aurobindo» è indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) in pazienti con beta talassemia major di età pari e superiore a sei anni.

«Deferasirox Aurobindo» è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a emotrasfusioni quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata nei seguenti gruppi di pazienti:

in pazienti pediatrici con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di età compresa tra due e cinque anni,

in pazienti adulti e pediatrici con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni non frequenti (<7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di età pari e superiore a due anni,

in pazienti adulti e pediatrici con altre anemie di età pari e superiore a due anni;

«Deferasirox Aurobindo» è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro che richiede terapia chelante quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata in pazienti con sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti di età pari e superiore a dieci anni.
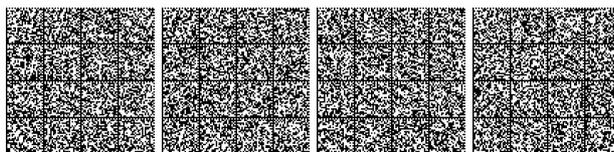
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 61,78;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 115,86;

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556044 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 61,78;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 115,86;

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556071 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 123,55;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 231,71;

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556107 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 123,55;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 231,71;

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049556133 (in base 10);

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 247,11;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 463,44;

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 049556160 (in base 10);

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 123,55;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 231,71.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico .

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Deferasirox Aurobindo» (deferasirox) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Deferasirox Aurobindo» (deferasirox) è la seguente:

per le confezioni con codici A.I.C. nn. 049556018, 049556020, 049556044, 049556057, 049556071, 049556083, 049556107, 049556119, 049556133, 049556145, 049556160 e 049556172: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RNRL);

per le confezioni con codici A.I.C. nn.: 049556032, 049556069, 049556095, 049556121, 049556158 e 049556184: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-fac*tory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07680

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Femara»

Estratto determina n. 1532/2021 del 16 dicembre 2021

Medicinale: FEMARA.

Importatore: GMM Farma s.r.l., via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI) - Italia.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Femara» 2.5 mg film-coated tablets 30 film-coated tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 83787/14/25-04-2018, intestato alla società Novartis (Hellas) SA, 12th km National Road Athinon-Lamias, Metamorfosi Attiki, 14451, Grecia e prodotto da:

Novartis (Hellas) SA, 12th km National Road Athinon-Lamias, Metamorfosi Attiki, 14451, Grecia;

Novartis Pharma S.A.S. - 8 -10 rue Henri Sainte-Claire Deville - 92500 Rueil-Malmaison, Francia;

Novartis Farma S.P.A. - via Provinciale Schito 131 - 80058 Torre Annunziata (NA), Italia;

Novartis Sverige AB, Torshamnsgatan 48, 164 40 Kista, Svezia;

Novartis Pharma B.V. - Haaksbergweg 16 - 1101 BX Amsterdam, Paesi Bassi;

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben, Germania;

Demetriades & Papaellinas Ltd. 179 Giannos Kranidiotis avenue, Latsia - Nicosia, 2235, Cipro;

Novartis Norge AS - Nydalen allé 37 A, Oslo, NO-0484, Norvegia;

Novartis Farma S.p.a., largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA), Italia.

Importatore: GMM Farma S.r.l., via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI) - Italia.

Confezione: «Femara» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 047270032 (in base 10) 1F2L4J (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: letrozolo;

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

amido di mais;

carbossimetilamido sodico;

magnesio stearato;

silice colloidale anidra;

rivestimento della compressa:

ipromellosa;

talco;

macrogol 8000;

titanio diossido (E 171);

ossido di ferro giallo (E 172).

Officine di confezionamento secondario

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR) - Italia;

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Italia;

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Femara» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 047270032 (in base 10) 1F2L4J (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 45,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 75,28.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Femara» (letrozolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07681

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Doc Generics»

Estratto determina n. 1536/2021 del 16 dicembre 2021

Medicinale: GLICLAZIDE DOC GENERICS.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Confezioni:

«30 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 049080017 (in base 10);

«60 mg compresse a rilascio prolungato» - 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 049080029 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro:

«Gliclazide Doc Generics» 30 mg compresse a rilascio prolungato: cinque anni;

«Gliclazide Doc Generics» 60 mg compresse a rilascio prolungato: tre anni.

Composizione:

30 mg compresse a rilascio prolungato:

principio attivo: gliclazide;

eccipienti:

ipromellosa;

lattosio monoidrato;

calcio carbonato;

silice colloidale anidra;
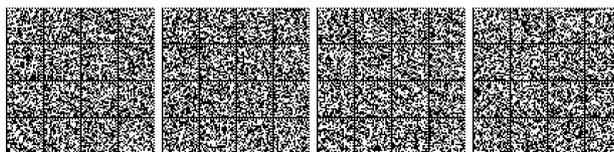
magnesio stearato;

60 mg compresse a rilascio prolungato:

principio attivo: gliclazide;

eccipienti:

ipromellosa;

lattosio monoidrato;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato.

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo:

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd - 99 Waisha Road, Jiaojiang District - 318 000 Taizhou City, Zhejiang Province - Cina;

BAL PHARMA Limited - (Unit - II) 61-B Bommasandra Industrial Area - 560 099 Bangalore - India.

rilascio dei lotti:

KRKA, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: diabete non insulino-dipendente (di tipo 2) nell'adulto, quando le misure dietetiche, l'esercizio fisico e la perdita di peso non siano da soli sufficienti a controllare la glicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«30 mg compresse a rilascio prolungato» - 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 049080017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,54;

«60 mg compresse a rilascio prolungato» - 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 049080029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,95.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Gliclazide Doc Generics» (gliclazide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gliclazide Doc Generics» (gliclazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07682

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Interpril»

Estratto determina n. 1539/2021 del 16 dicembre 2021

Medicinale: INTERPRIL.

Titolare A.I.C.: So.Se.PHARM S.r.l.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Interpril» (zofenopril e idroclorotiazide) nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: So.Se.PHARM S.r.l.

Confezione: «30 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 047086018 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperature superiori ai 30° C.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: 28,7 mg di zofenopril (pari a 30 mg di zofenopril calcio) e 12,5 mg di idroclorotiazide;

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

lattosio monoidrato;

amido di mais;

ipromellosa;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

rivestimento:

Opadry Rosa 02B24436: composto da ipromellosa, biossido di titanio (E171), macrogol 400 (E1521), ossido di ferro rosso (E172).

Produttore/i del prodotto finito:

rilascio dei lotti: Special Product's Line S.p.a., via Fratta Rotonda Vado Largo,1 - 03012 Anagni (FR) - Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale da lieve a moderata.

Questa associazione a dose fissa è indicata in quei pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata solo con Zofenopril.
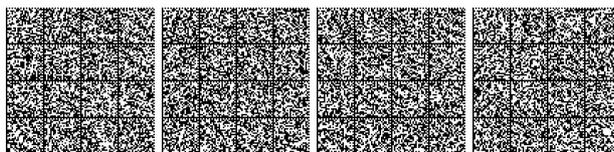
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«30 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc-pvdc/al - A.I.C. n. 047086018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,15;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,54.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Interpril» (zofenopril e idroclorotiazide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Interpril» (zofenopril e idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07683

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Doc»

Estratto determina n. 1548/2021 del 16 dicembre 2021

Medicinale: LANSOPRAZOLO DOC.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Confezioni:

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister OPA-Al-PVC-Al - A.I.C. n. 042984031 (in base 10);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister OPA-Al-PVC-Al - A.I.C. n. 042984043 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.

Composizione:

principio attivo: lansoprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister OPA-Al-PVC-Al - A.I.C. n. 042984031 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,97;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,44;

note AIFA: 1 e 48;

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister OPA-Al-PVC-Al - A.I.C. n. 042984043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,92;

note AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lansoprazolo Doc» (lansoprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansoprazolo Doc» (lansoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07684

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan ABC».

Con la determina n. aRM - 219/2021 - 2301 del 10 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della ABC Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VALSARTAN ABC.

Confezioni:

040762039 - descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

040762027 - descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

040762015 - descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A07733

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Endofemine»

Con la determina n. aRM - 220/2021 - 2322 del 10 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ENDOFEMINE.

Confezioni:

047017037 - descrizione: «2 mg compresse» 6×28 compresse in blister Pvc/Pvdc - confezione: calendario;

047017025 - descrizione: «2 mg compresse» 3×28 compresse in blister Pvc/Pvdc - confezione: calendario;

047017013 - descrizione: «2 mg compresse» 1×28 compresse in blister Pvc/Pvdc - confezione: calendario.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A07734

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 221/2021 - 2322 del 10 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: GLIMEPIRIDE MYLAN GENERICS.

Confezioni:

036958078 - descrizione: «2 mg compresse» 250 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958066 - descrizione: «2 mg compresse» 120 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958054 - descrizione: «2 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958041 - descrizione: «2 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958039 - descrizione: «2 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958027 - descrizione: «2 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036958015 - descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A07735

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Eurogenerici».

Con la determina n. aRM - 226/2021 - 1561 del 15 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ALPRAZOLAM EUROGENERICI.

confezione: 035427032;

descrizione: «1 mg compresse» 20 compresse;

confezione: 035427020;

descrizione: «0,50 mg compresse» 20 compresse;

confezione: 035427018;

descrizione: «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A07742

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Golpimec».

Estratto determina n. 1/2022 del 3 gennaio 2022

Medicinale: GOLPIMEC;

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a.;

Confezione

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 049278017 (in base 10);

Forma farmaceutica: capsula rigida;

Validità prodotto integro: un anno;

Composizione:

Principio attivo:

fingolimod (come cloridrato);

Eccipienti:

Contenuto della capsula

Cellulosa microcristallina;

Idrossipropilcellulosa, a bassa sostituzione;

Magnesio stearato

Involucro della capsula

Gelatina;

Titanio diossido (E171);

Inchiostro nero;

Ferro ossido nero (E172);

Glicole propilenico (E1520);

Lacca;

Potassio idrossido.

Rilascio dei lotti

Neuraxpharm Arzneimittel GmbH - Elisabeth-Selbert-Strasse 23 - 40764 Langenfeld, Germania;

Prasfarma S.L - Cr. Sant Joan, 11-15 - 08560 Manlleu (Barcelona), Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Golpimec» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia *disease modifying* (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di *washout*).

oppure

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 049278017 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Golpimec» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 (PHT Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Golpimec» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00041

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1273
Yen	127,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,234
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,85205
Fiorino ungherese	366,69
Zloty polacco	4,6337
Nuovo leu romeno	4,9486
Corona svedese	10,301
Franco svizzero	1,0408
Corona islandese	146,6
Corona norvegese	10,1915
Kuna croata	7,515
Rublo russo	83,59
Lira turca	20,0434
Dollaro australiano	1,5855
Real brasiliano	6,4219
Dollaro canadese	1,4569
Yuan cinese	7,1882
Dollaro di Hong Kong	8,7943
Rupia indonesiana	16244,16
Shekel israeliano	3,5608
Rupia indiana	85,5025
Won sudcoreano	1343,4
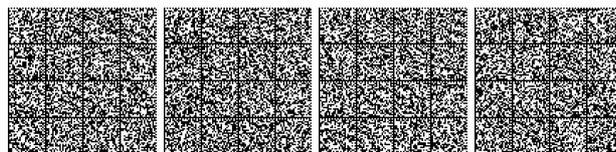
Peso messicano	23,4407
Ringgit malese	4,7645
Dollaro neozelandese	1,6778
Peso filippino	56,256
Dollaro di Singapore	1,5415
Baht tailandese	37,889
Rand sudafricano	17,8271

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07806

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1295
Yen	128,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,24
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,8528
Fiorino ungherese	368
Zloty polacco	4,6375
Nuovo leu romeno	4,95
Corona svedese	10,3315
Franco svizzero	1,0417
Corona islandese	146,8
Corona norvegese	10,1488
Kuna croata	7,5215
Rublo russo	83,5985
Lira turca	14,7132
Dollaro australiano	1,584
Real brasiliano	6,4573
Dollaro canadese	1,4599
Yuan cinese	7,1965
Dollaro di Hong Kong	8,8111
Rupia indonesiana	16135,51
Shekel israeliano	3,577
Rupia indiana	85,3648
Won sudcoreano	1345,39
Peso messicano	23,4677
Ringgit malese	4,754
Dollaro neozelandese	1,6726
Peso filippino	56,389
Dollaro di Singapore	1,5414
Baht tailandese	38,019
Rand sudafricano	17,9025

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07807

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1301
Yen	129,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,24
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,849
Fiorino ungherese	368,54
Zloty polacco	4,632
Nuovo leu romeno	4,9503
Corona svedese	10,2906
Franco svizzero	1,0432
Corona islandese	146,8
Corona norvegese	10,0613
Kuna croata	7,5208
Rublo russo	83,4396
Lira turca	14,0719
Dollaro australiano	1,5758
Real brasiliano	6,4616
Dollaro canadese	1,4589
Yuan cinese	7,1999
Dollaro di Hong Kong	8,8155
Rupia indonesiana	16102,79
Shekel israeliano	3,5775
Rupia indiana	85,407
Won sudcoreano	1346,25
Peso messicano	23,47
Ringgit malese	4,7617
Dollaro neozelandese	1,6674
Peso filippino	56,772
Dollaro di Singapore	1,5422
Baht tailandese	38,13
Rand sudafricano	17,9668

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07808
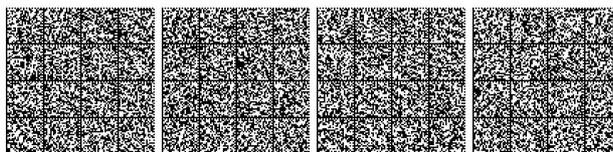
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,131
Yen	129,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,088
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,84228
Fiorino ungherese	369,84
Zloty polacco	4,628
Nuovo leu romeno	4,9495
Corona svedese	10,3035
Franco svizzero	1,0413
Corona islandese	147
Corona norvegese	10,0113
Kuna croata	7,5165
Rublo russo	83,2366
Lira turca	12,6525
Dollaro australiano	1,5639
Real brasiliano	6,4015
Dollaro canadese	1,451
Yuan cinese	7,2056
Dollaro di Hong Kong	8,8215
Rupia indonesiana	16041,87
Shekel israeliano	3,5663
Rupia indiana	85,0775
Won sudcoreano	1343,29
Peso messicano	23,409
Ringgit malese	4,7502
Dollaro neozelandese	1,6609
Peso filippino	56,633
Dollaro di Singapore	1,5379
Baht tailandese	37,934
Rand sudafricano	17,7769

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07809

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,1317
Yen	129,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,014
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,84389
Fiorino ungherese	370,82
Zloty polacco	4,619
Nuovo leu romeno	4,9498
Corona svedese	10,33
Franco svizzero	1,0402
Corona islandese	147,2
Corona norvegese	10,0043
Kuna croata	7,5108
Rublo russo	83,2027
Lira turca	13,2402
Dollaro australiano	1,5645
Real brasiliano	6,4229
Dollaro canadese	1,4502
Yuan cinese	7,2064
Dollaro di Hong Kong	8,8255
Rupia indonesiana	16056,5
Shekel israeliano	3,5735
Rupia indiana	84,885
Won sudcoreano	1343,18
Peso messicano	23,3103
Ringgit malese	4,748
Dollaro neozelandese	1,6589
Peso filippino	56,592
Dollaro di Singapore	1,5343
Baht tailandese	37,833
Rand sudafricano	17,5821

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07810

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-03) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
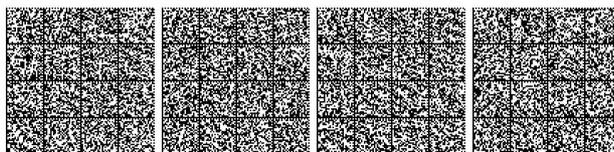
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
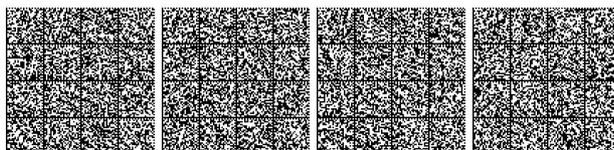
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.